

ATTUALITÀ

ALDO FRANCESCHINI

Banche dati di merito: circolarità evolutiva o conformismo giudiziario?

Il contributo analizza i recenti progetti volti a creare banche dati di merito in ambiente istituzionale e scandaglia le finalità perseguibili e quelle effettivamente perseguite con l'utilizzo di questo importante strumento di conoscenza, dalla serializzazione delle decisioni alla emersione degli orientamenti divergenti. Ragionando sulle potenzialità di una banca dati di merito nazionale, si immagina anche di realizzare un innovativo "repertorio" di massime d'esperienza, con lo scopo di sottoporre a controllo il loro utilizzo da parte dei giudici. Particolare attenzione viene riservata ai possibili impieghi dell'Intelligenza Artificiale per la realizzazione delle banche dati e ai rischi connessi all'implementazione di forme di giustizia predittiva.

Database of trial courts case law: evolutionary circularity or judicial conformism?

This paper examines last projects for creating databases of trial courts case law in institutional environment and fathoms the purposes achievable and that actually pursued with using this important tool of knowledge, by serialization of courts decisions to emergence of divergent orientations. Thinking about the potential of a national database of trial courts case law, it's possible also to imagine a collection of empirical generalizations, with the purpose of checking their use by the trial courts. Particular attention is paid to potential applications of Artificial Intelligence for realizing databases of trial courts case law and to the risks inherent in implementation of any form of predictive justice.

SOMMARIO: 1. Un "nuovo" strumento di conoscenza. - 2. I progetti in campo. - 2.1. Le banche dati curate dall'Ufficio per il processo. - 2.2. I progetti ministeriali: *Data lake* Giustizia, Banca Dati Nazionale dei provvedimenti e Archivio Giurisprudenziale Nazionale. - 2.3. L'Archivio di merito su *Italgire*; 2.4. I progetti di giustizia predittiva (... o quasi). - 3. Piccola (ma ineludibile) digressione sul "precedente". - 4. Il ventaglio delle finalità. - 4.1. Prevedibilità delle decisioni e certezza del diritto. - 4.2. Circolarità evolutiva e persuasività. - 4.3. Pulsioni efficientiste, produttivismo e conformismo giudiziario. - 5. Un "repertorio" delle massime d'esperienza. - 6. Strategie di progettazione di una banca dati e tecniche di massimazione. - 7. Conclusioni controcorrente.

1. *Un "nuovo" strumento di conoscenza.* Ormai già da diversi anni le più accorsate banche dati giuridiche disponibili sul mercato¹ si sono attrezzate per arricchire l'offerta con sezioni riservate alla giurisprudenza di merito, in cui è possibile consultare il testo integrale del provvedimento e la c.d. massima². Alcuni prodotti in commercio sono interamente dedicati alle pronunce dei giudici di merito, di primo e secondo grado, soprattutto per quanto riguarda il

¹ Così, a titolo esemplificativo e senza alcuna finalità di sponsorizzazione, si possono ricordare *La Tribuna Plus*, *One Legale*, *DeJure*, *Seac All-in giuridica*.

² Ovviamente si tratta di una massima estratta e lavorata dalla redazione della banca dati. In alcuni casi il testo del provvedimento è arricchito, o forse potremmo dire "aumentato", da collegamenti ipertestuali che consentono la immediata visualizzazione degli articoli di legge citati o delle sentenze delle giurisdizioni superiori (Corte costituzionale e Corte di cassazione).

settore civile³. Da segnalare pure la presenza di banche dati *open access* liberamente consultabili *on line*⁴, nonché di blog⁵ e *newsletter*, talvolta principalmente impegnati proprio nella divulgazione di sentenze di merito.

Sul versante delle riviste scientifiche, l'attenzione per i frutti della giurisprudenza di merito può considerarsi "storico", almeno per alcune di esse⁶. Nel tempo, poi, l'interesse per questo tipo di produzione giurisprudenziale è divenuto progressivamente crescente, sia da parte delle riviste *on-line* che di quelle cartacee. In alcuni casi con la pubblicazione sporadica di provvedimenti particolarmente interessanti, ad esempio per la originalità del principio di diritto enunciato o per il suo carattere "divergente" rispetto al *mainstream*, oppure ancora per la precocità della pronuncia, intervenuta su novità normative ancora inesplorate in sede nomofilattica⁷. In altri casi la rivista dedica una sezione o un fascicolo periodico esclusivamente alla diffusione e all'analisi critica dei provvedimenti di merito⁸.

Molto interessanti, in una virtuosa prospettiva divulgativa, anche le esperienze locali, rappresentate da riviste focalizzate sulla giurisprudenza di un determi-

³ Si pensi, sempre a titolo meramente esemplificativo, a *Il Merito.it Quotidiano della Giurisprudenza*, accessibile dalla pagina www.ilmerito.it, oppure *Lesentenze.it*, con pagina *web* www.lesentenze.it.

⁴ È questo il caso di *Olympus Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro*, curato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", consultabile alla pagina www.olympus.unirub.it.

⁵ A questo proposito si può richiamare il recente episodio assurdo all'onore delle cronache, relativo ad un'ordinanza reiettiva in materia cautelare personale pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata. Il provvedimento ha suscitato un'accesa reazione della Direzione distrettuale antimafia milanese e di una parte della stampa, di cui dà ampia notizia MUSCO, *Tutti contro il Gip garantista che ha osato dire no agli arresti*, su *IIDubbio*, 27 ottobre 2023. Una delle accuse mosse al Giudice è stata quella di aver "copiato" porzioni della propria ordinanza dai contenuti di un blog di un avvocato. Senonché, rintracciando il contributo in questione e scorrendo la pagina *web* fino alla fine, si scopre che, in realtà, si tratta del testo di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Bari il 22 maggio 2019 (cfr. il link www.avvocatodelgiudice.com/il-reato-di-associazione-mafiosa-ex-art-416-bis-c-p-i-criteri-legali-di-accertamento).

⁶ Si pensi a *Il Foro italiano*.

⁷ Ad esempio, il già ricordato *Foro italiano*, ma anche *Archivio penale Web e Diritto penale e processo*.

⁸ Si pensi al fascicolo mensile *Il Merito* della storica rivista *Guida al diritto* edita da *ILSole24Ore*, interamente dedicato all'analisi delle pronunce dei giudici di merito. Riservano, invece, apposite sezioni *Sistema Penale*, con il suo *Osservatorio sulla giurisprudenza di merito*, e *Giurisprudenza Penale*. Vi sono anche riviste tematiche

nato foro⁹.

Quindi - si dirà - nulla di nuovo¹⁰. E invece qualcosa di diverso sembra stia lentamente prendendo forma.

Prima però di entrare nel vivo e analizzare i principali progetti in corso di realizzazione o gli strumenti già operativi, appare doverosa una piccola avvertenza: l'analisi proposta con questo lavoro è incentrata principalmente sull'ambito penale, in ragione della specificità scientifica e professionale del suo autore, fermo restando l'impegno per cercare di offrire una panoramica ad ampio spettro sulla tematica in esame.

Altra piccola premessa. Lo scarso livello di diffusione delle informazioni relative ai progetti in questione rende necessario, affinché siano verificabili le riflessioni qui sviluppate, dedicare alla loro descrizione un certo spazio, anche a costo di appesantire la parte iniziale del lavoro.

2. *I progetti in campo*. Da diversi anni, ormai, si lavora su più fronti per sviluppare progetti volti a costruire banche dati di merito locali con l'obiettivo finale di riversare i relativi contenuti in una banca dati nazionale liberamente accessibile. La cifra di questi progetti è che sono in versione istituzionale, ossia sono curati dai magistrati o, almeno, vengono implementati sotto la loro supervisione¹¹.

In realtà, guardando ad un passato meno recente, l'idea di fondo annovera un "ascendente" nel vecchio *Archivio di merito*, un tempo disponibile su *Italgju-*

⁹ Per il Distretto partenopeo, merita senz'altro di essere ricordata la celebre rivista *Il Foro napoletano*, fondata nel 1897 e pubblicata da Editoriale Scientifica; rinnovata nel 2012 (con l'arricchimento del sottotitolo *Dialoghi tra la dottrina e la giurisprudenza locale, nazionale ed europea*), è tuttora in corso di pubblicazione, con Edizioni Scientifiche Italiane, e - si legge nella descrizione della rivista che appare nella pagina *web* ad essa dedicata (www.edizioniesi.it) - ha come «oggetto principale di analisi [...] la preziosa giurisprudenza di merito, con costante attenzione ai suoi riscontri nella giurisprudenza di legittimità, costituzionale ed europea». Tra le esperienze più recenti si veda anche *Rassegna penale. Contributi per un diritto penale liberale*, curata dal Centro Studi "Giovanni Bisogni" della Camera Penale di Napoli ed edita da Aracne Editrice (gli indici dei fascicoli pubblicati sono reperibili su www.aracne-editrice.it).

¹⁰ CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, in *Quest. giust. online*, 8 marzo 2022, provocatoriamente scrive «tanto rumore per nulla...?», per poi indagare la cifra distintiva della banca dati come progetto inserito nel *Piano nazionale di ripresa e resilienza* e, quindi, la sua potenziale utilità a prescindere dai numerosi prodotti editoriali già esistenti.

¹¹ Così come, pensando alla giurisprudenza di legittimità, *Italgjire Web* rappresenta «uno strumento che nasce e opera all'interno della giurisdizione». Questo peculiare connotato viene evidenziato CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, cit., il quale aggiunge «La tenuta e la gestione della banca dati è infatti strettamente legata all'attività dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, articolazione interna della Suprema Corte, le cui attribuzioni sono stabilite dal primo presidente della Corte medesima (art. 68 Ord. Giud.)».

re. I nuovi progetti, che sulla carta dovrebbero rappresentare un significativo *up-grade* rispetto al vecchio modello, stentano però a produrre frutti tangibili o comunque utilmente fruibili.

Per la verità, non solo si tratta di progetti che allo stato – almeno per il settore penale – sembrano non aver raggiunto un apprezzabile livello di concretezza, ma anche di iniziative scarsamente coordinate, se non addirittura, guardando ad alcune esperienze, di iniziative assunte “in ordine sparso”. Insomma, lo scenario che viene fuori dalla panoramica di seguito proposta è piuttosto confuso. Cerchiamo di mettere ordine, prendendo le mosse dai filoni principali, non senza segnalare che in materia si sconta una certa difficoltà a reperire le informazioni – non oggetto di adeguata divulgazione – e uno scarso interesse da parte della dottrina, perlomeno quella processual-penalistica. Quest’ultima, per la verità, pare poco attenta ad un tema che, per quanto si cercherà di dimostrare più innanzi, agita questioni fondamentali rispetto al futuro della giurisdizione e, dunque, della procedura penale.

2.1. *Le banche dati curate dall’Ufficio per il processo*. In realtà compiti di supporto alla organizzazione di banche dati locali hanno costituito, sin dai primi passi dell’istituto, un profilo funzionale nevralgico dell’Ufficio per il processo¹².

La nuova struttura viene istituita nel 2014 – anche se ci vorranno anni prima che diventi effettiva – e nasce con la *mission* di «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione»¹³.

Ebbene, nel decreto ministeriale 1° ottobre 2015, volto, appunto, a dettare *Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo*, un apposito capitolo era riservato al tema delle banche dati della giurisprudenza di merito, destinando ad esso specifiche disposizioni. In particola-

¹² In generale, sull’ufficio per il processo, volendo si vedano, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, FRANCESCHINI, *Gli uffici per il processo penale e l’esercizio della funzione giurisdizionale: per un approccio “esternalista”*, in *Arch. pen. web*, 2023, 2, e CRICRI-DE MARIA-FRANCESCHINI, *L’Ufficio per il processo: tra vocazione efficientista e tutela della funzione giurisdizionale*, in *Gli snodi problematici della riforma Cartabia con uno sguardo al futuro*, a cura di Colaiaacovo-Delvecchio-Nocerino, Bari, 2023, 263 ss.

¹³ Oggi questa enunciazione è stata tratteggiata e trasferita nel testo dell’art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, rubricato, appunto, “Finalità”. Rammentare con precisione la finalità dell’istituto non è pletorico, risulterà proficuo quando proveremo a indagare gli scopi delle banche dati di merito.

re l'art. 7 del decreto (rubricato *Banca dati della giurisprudenza di merito*)¹⁴, da un lato, attribuiva al presidente della corte di appello o del tribunale (ovvero ai giudici “assegnatari” della struttura), il compito di stabilire, «con cadenza annuale a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto a norma dell'articolo 11, i criteri per la selezione dei provvedimenti» da inserire nella banca dati; dall'altro, assegnava alla Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia quello di svolgere «tutte le attività necessarie per assicurare, a decorrere dal 31 dicembre 2016, l'avvio della banca dati della giurisprudenza di merito e la fruibilità dei dati in essa contenuti su base nazionale». Tuttavia, nonostante la formale ed espressa previsione, la banca dati in quella tornata non superò lo stadio meramente embrionale, restando “sulla carta”¹⁵.

L'attenzione a tale compito viene poi confermata nel c.d. mansionario del 2021, allegato al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, istitutivo della nuova figura dell'addetto all'Ufficio per il processo¹⁶, uno specifico profilo professionale creato proprio per vitalizzare la struttura. Il mansionario rappresenta la “tavola” riepilogativa delle funzioni assegnate agli addetti. Tra le molteplici ed eterogenee mansioni figura espressamente quella di «supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali».

Infine, le funzioni relative alla raccolta della giurisprudenza di merito dell'ufficio giudiziario di appartenenza si stabilizzano definitivamente con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151¹⁷, con cui viene operato il riordino complessivo della disciplina dell'istituto. In particolare le attribuzioni strumentali alla creazione di archivi di merito su base locale sono tra quelli specifici degli uffici per il processo attivati presso tribunali e corti di appello¹⁸. Così, per il settore

¹⁴ Al riguardo si veda la utile scheda riassuntiva *Giurisprudenza di merito: con la banca dati maturano confronto e trasparenza*, reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, nella Sezione Organizzazione innovazione e statistiche, nella macro-area 4 Ufficio per il processo, all'indirizzo www.csm.it/web/csm-internet/ufficio-per-il-processo/giurisprudenza-di-merito/sintesi.

¹⁵ Segnala l'inerzia CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, ove si legge: «rimasto, allo stato, di fatto inattuato il disposto dell'art. 7 del D.M. del 1° ottobre 2015 che prescrive la creazione di una banca dati di provvedimenti selezionati a cura dei Presidenti della Corte di appello o del Tribunale».

¹⁶ D.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021 n. 113, recante *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*.

¹⁷ D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, recante *Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134*.

¹⁸ Forse è superfluo precisare che non sono previsti compiti omologhi per l'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, tenuto conto del tradizionale lavoro svolto dall'Ufficio del Massimario e dal Centro di Documentazione Elettronica (CED).

civile, l'art. 5, comma 1, lett. d), prescrive la «raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale». Per quanto riguarda l'area penale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del d.lgs. 151/2022, le mansioni mirate consistono nella valorizzazione e messa a disposizione dei precedenti, «con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento».

Ebbene, nonostante l'interesse per lo svolgimento di tale funzione sia stato, almeno *in the books*, costante, i risultati applicativi appaiono piuttosto deludenti. Già le statistiche aggiornate al 2020 offrivano un quadro chiaro sul punto. Solo nel 15% dei casi le persone inquadrate nell'Ufficio per il processo venivano destinate alle funzioni di supporto per la realizzazione di banche dati («creazione archivio di giurisprudenza»)¹⁹.

Il *trend* è confermato dagli esiti del monitoraggio integrato quali-quantitativo sull'Ufficio per il processo attivato dal Ministero della giustizia nel 2022²⁰. Sul versante qualitativo lo *screening* è volto a saggiare l'incidenza che l'istituzione o il rafforzamento dell'Ufficio per il processo hanno avuto su «determinati processi chiave di funzionamento dell'ufficio giudiziario»²¹. Nel *cluster* «qualità della risposta» compare uno specifico processo avente ad oggetto proprio la «raccolta di indirizzi giurisprudenziali e alimentazione banca dati di merito», che ricomprende «le azioni volte alla selezione dei provvedimenti da analizza-

¹⁹ Si veda il grafico con i dati relativi alle attività svolte (aggiornati al 2020), resi noti dal Ministero della Giustizia nelle slides *L'Ufficio per il processo e l'investimento nel capitale umano (PNRR - Focus UPP e capitale umano)*, consultabili collegandosi al link www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/slidesufficioperprocesso_pnrr_luglio2021.pdf. Sul «podio» ritroviamo, come prevedibile, compiti diversi: 1) Studio dei fascicoli (79%); 2) Approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; (76%); 3) Predisposizione minute dei provvedimenti (71%). Il grafico è pubblicato da GIALUZ-DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, 2022, p. 388, e si ritrova anche in AGHINA (intervista di), *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e risorse degli uffici giudiziari: il "nuovo" Ufficio per il processo. Intervista di Ernesto Aghina a Barbara Fabbrini*, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e risorse degli uffici giudiziari: il "nuovo" Ufficio per il processo. Intervista di Ernesto Aghina a Barbara Fabbrini*, in *Giust. Insieme*, 8 agosto 2021.

²⁰ Cfr. circolare 5 ottobre 2022 del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: componente MIC1 - Capitale umano e Ufficio per il processo. Avvio del monitoraggio integrato quali-quantitativo sull'Ufficio per il processo* consultabile alla pagina www.procuragenerale.sassari.it/Documentazione/D_73987.pdf, e MIN. GIUSTIZIA, *Monitoraggio integrato UPP e impatti del PNRR sul funzionamento degli Uffici giudiziari*. Report, allegato alla circolare 28 dicembre 2022, reperibile sul sito istituzionale del Ministero, alla pagina www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/report_monitoraggioUPP_PNRR_circ_28dic2022.pdf.

²¹ MIN. GIUSTIZIA, *Monitoraggio integrato UPP e impatti del PNRR sul funzionamento degli Uffici giudiziari*. Report, cit., 2. I processi chiave sono «raggruppati in base a tre aree di impatto rilevanti ai fini del miglioramento complessivo della qualità dell'azione giudiziaria: 1. tempi della giurisdizione; 2. tempi amministrativi; 3. qualità della risposta».

re in un’ottica di raccolta e conservazione degli indirizzi giurisprudenziali dell’Ufficio». In particolare su tale linea d’azione, l’implementazione ha riguardato alcune specifiche attività: «redazione report di approfondimento giurisprudenziale; condivisione indirizzi di giurisprudenza con il foro locale; catalogazione dei provvedimenti dell’Ufficio»²².

I risultati del monitoraggio offrono una fotografia chiara, su cui vale la pena indugiare brevemente. In generale, secondo una prima analisi valutativa dei risultati proposta dal Ministero, per quanto riguarda i «processi di raccolta degli indirizzi giurisprudenziali e alimentazione banca dati di merito e informazione e trasparenza, è innegabile che i risultati meno soddisfacenti risentano della novità di utilizzo dell’UPP in questi ambiti [...] tenuto conto della fisiologica difficoltà di gestire gli aspetti, anche tecnici, inerenti alla formazione di una banca dati di merito»²³. Inoltre, raffrontando le mansioni svolte dagli addetti in servizio presso le corti di appello con quelle cui sono assegnati i loro omologhi presso i tribunali, sembra che il processo relativo alla creazione di una banca dati veda maggiormente impegnati i primi e che esso sia invece trascurato negli uffici di primo grado²⁴.

Va comunque segnalato che, per quanto concerne la valutazione espressa dagli uffici giudiziari in ordine al contributo al miglioramento nella gestione del processo avente ad oggetto le banche dati, il valore indicativo è medio-basso, con una significativa quota di risposte espressive di alta insoddisfazione²⁵.

Inoltre dal *report* emerge un dato assai significativo: il coinvolgimento nelle attività dedicate alla banca dati di personale esterno, ossia di assegnisti e borsisti di ricerca reclutati dalle università nell’ambito del progetto PON Gover-

²² MIN. GIUSTIZIA, *Monitoraggio integrato UPP e impatti del PNRR sul funzionamento degli Uffici giudiziari*. Report, cit., 12-13.

²³ MIN. GIUSTIZIA, *Monitoraggio integrato quali-quantitativo sull’Ufficio per il processo. Restituzione di una prima analisi dei risultati*, par. 4 (il documento è reperibile alla pagina www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC409271).

²⁴ MIN. GIUSTIZIA, *Monitoraggio integrato UPP e impatti del PNRR sul funzionamento degli Uffici giudiziari*. Report, cit., 15-16. Dalle *slides* di presentazione si evince che per gli addetti in servizio presso le corti di appello le attività dedicate a questo processo rappresentano circa il 5% sul totale dei compiti assolti (slide 29), mentre per gli addetti in servizio presso i tribunali si aggira intorno al 3% (slide 30).

²⁵ Il criterio utilizzato è quello della scala Likert, da 1 a 5, indicativo di quanto le azioni organizzative individuate dal monitoraggio, relative al singolo processo di funzionamento, abbiano contribuito al suo miglioramento (1 corrisponde alla risposta “per nulla”, 5 a “oltre le aspettative”). Con riguardo agli uffici dove il processo è stato effettivamente implementato, dalle *slides* di presentazione si evince che per le corti di appello il valore minimo (1) viene espresso nel circa 65% delle risposte e per i tribunali esso si aggira sul 61% (slide 50).

nance UPP Task Force²⁶.

D'altra parte la deludente rilevazione statistica trova conferma nella scarsa attenzione dedicata ai compiti connessi alla costituzione di una banca dati di merito nei progetti organizzativi redatti dai capi degli uffici giudiziari²⁷. E in effetti, proprio con riguardo a questa funzione, si è riscontrata, nella lettura dei documenti esaminati, un'estrema disomogeneità. Se in alcuni testi il compito in parola non viene proprio preso in considerazione, in altri non si va oltre una mera indicazione generica; solo in rari casi, si apprezzano indicazioni operative dotate di un certo grado di specificità²⁸.

Carenze che sembrano però ignorare le esplicite indicazioni contenute nelle linee-guida diramate dal Ministero della giustizia in tema di redazione dei progetti organizzativi, che dettano direttive specifiche anche a proposito di questo compito²⁹; in ragione, peraltro, della necessità di raggiungere uno specifico *target* concordato al tavolo del *Recovery Fund* con il *Piano nazionale di*

²⁶ MIN. GIUSTIZIA, *Monitoraggio integrato UPP e impatti del PNRR sul funzionamento degli Uffici giudiziari*. Report, cit., 13.

²⁷ Ci si riferisce al progetto organizzativo riguardante gli uffici per il processo, previsto dall'art. 12, comma 3, d.l. n. 80 del 2021, oggi dall'art. 3 d.lgs. 151/2022. Sui criteri di redazione dei progetti organizzativi e sul loro contenuto, si veda la circolare 2 dicembre 2021 del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia (*Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - linee guida e schema operativo*), a cui è anche allegato uno *Schema sintetico contenente elementi essenziali per la redazione del Progetto organizzativo PNRR*. L'importanza riservata ai progetti organizzativi affiora anche da MIN. GIUSTIZIA, *Sintesi della Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2022*, reperibile alla pagina web www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/anno_giudiziario_2023_sintesi_relazione.pdf, da cui si apprende che, attraverso specifici gruppi di lavoro, sono stati esaminati ed analizzati, nei primi mesi del 2022, tutti i 170 progetti organizzativi presentati dalle corti d'appello, dai tribunali e dalla Suprema Corte di cassazione (8).

²⁸ È questo il caso del *Progetto organizzativo delle attività degli addetti all'Ufficio per il processo*, adottato, il 21 dicembre 2021, dal Presidente del Tribunale di Bologna, il cui testo è reperibile su www.tribunale.bologna.giustizia.it/home/-/asset_publisher/tYy5rdoZHtMx/content/prot-3530-21-progetto-organizzativo-delle-attivita-degli-addetti-all-ufficio-per-il-processo?inheritRedirect=false. Il documento prevede e descrive alcune specifiche azioni volte alla creazione di una «banca dati dibattito strutturata per settori e materie (inizialmente ad uso interno, ma a medio termine aperti alla consultazione esterna sul sito internet del Tribunale)». Sono anche indicate le macro-aree tematiche, distinte per settore monocratico e collegiale, e un minimo spunto in termini di tecnica redazionale («enunciazione del principio di diritto e sintesi della fattispecie in cui è stato applicato»), con esemplificazione concreta in nota (6-7).

²⁹ Cfr. D.O.G. MIN. GIUSTIZIA, circ. 3 novembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Avvio progetto Ufficio per il processo - Informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l'attuazione*, e ID., circ. 2 dicembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - linee guida e schema operativo*, entrambe reperibili sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nell'Area *Strumenti*, Sezione *Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note*, raggiungibile al link www.giustizia.it/giustizia/page/it/decreti_circolari_direttive_provvedimenti_note.

*ripresa e resilienza*³⁰. In effetti, tra le ormai famigerate *milestones* di livello europeo, risulta inclusa quella volta alla «creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili»; obiettivo da realizzare entro il quarto trimestre del 2023³¹.

Dal punto di vista organizzativo è interessante segnalare che nelle citate linee guida ministeriali si evidenzia la naturale attitudine dei c.d. servizi trasversali³² dell'Ufficio per il processo ad assolvere ai compiti connessi alla creazione del-

³⁰ Il testo del *Piano* trasmesso dall'Italia alla Commissione europea è reperibile all'indirizzo www.italiadomani.gov.it. Sull'inclusione della creazione di banche dati tra gli obiettivi del *Piano* e sullo stato di avanzamento della relativa linea progettuale si veda più diffusamente *infra* par. 2.2.

³¹ Cfr. D.O.G. MIN. GIUSTIZIA, circ. 2 dicembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi*, cit., par. 2 (*Le principali milestone e i target che il progetto organizzativo deve considerare al fine del rispetto della coerenza rispetto al Piano*), ribadisce che, tra i principali obiettivi del Piano, rientra: «aggiornamento e/o istituzione di politiche di raccolta e definizione indirizzi giurisprudenziali (sia nel settore civile e penale), con costituzione di una banca dati di merito fruibile e visibile a tutti i cittadini (banca dati solo per il civile con scadenza al 31/12/2023)». *Target* ripreso poche righe più avanti, a proposito della Digitalizzazione avanzata, laddove pure si ricorda l'obiettivo della «creazione banca dati gratuita, completamente accessibile e ricercabile delle decisioni civili. Scadenza: 31 dicembre 2023».

³² Sul concetto di “trasversalità” nell'ambito dell'Ufficio per il processo e sulla individuazione dei servizi trasversali è molto utile quanto si chiarisce in D.O.G. MIN. GIUSTIZIA, circ. 2 dicembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi*, cit, par. 3, ove si legge che «il concetto di “trasversalità” serve, [...], da un punto di vista dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo, a far sì che coloro che vi sono assegnati (in via esclusiva, prevalente o residuale) possano e debbano collaborare con tutti i magistrati che vi si rivolgono per la relativa attività (presidente di tribunale, presidente di sezione e singoli magistrati) in ottica di lavoro di team». A titolo esemplificativo, vengono descritti i seguenti servizi: ad es. monitoraggio dei flussi statistici, monitoraggio sui flussi di lavorazione, innovazione organizzativa e accompagnamento alla digitalizzazione, supporto alla raccolta di indirizzi giurisprudenziali dell'ufficio e accompagnamento alla costruzione di banca dati di merito. Rispetto alla concreta modulazione dei servizi trasversali, la circolare ne evidenzia la flessibilità, chiarendo come potrà istituirsi «un unico ufficio trasversale, a cui sono assegnate più attività o tutte le attività “trasversali” dell'ufficio stesso» oppure «tanti servizi UPP di tale tipo, quante sono le sezioni».

la banca dati³³. In ogni caso, si rimarca l'opportunità che questa specifica *milestone* abbia «un'evidenza amministrativa con la creazione di apposito ufficio/servizio»³⁴, fatta salva la possibilità di configurarlo, in base alle concrete esigenze – grazie alla riconosciuta flessibilità dell'Ufficio per il processo –, attivando un unico servizio “centralizzato” dedicato alla banca dati o rendendolo “diffuso” attraverso l'istituzione di tanti servizi mirati quante sono le sezioni dell'ufficio giudiziario³⁵.

Per chiudere il “capitolo” dedicato alla linea progettuale che fa perno sull'Ufficio per il processo, possiamo gettare uno sguardo ravvicinato al distretto napoletano. Qui i prodotti del lavoro svolto hanno trovato periodicamente spazio in una pubblicazione interna diffusa mediante *newsletter*, con cadenza mensile, dal titolo *Digital Justice: modelli organizzativi per l'efficienza del processo*, curata dal Team Mod UPP attivato dall'Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell'ambito del progetto PON Governance e Capacità istituziona-

³³ Cfr. D.O.G. MIN. GIUSTIZIA, circ. 2 dicembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi*, cit., par. 3, ove, tra gli esempi di servizi trasversali, indica espressamente quello di «supporto alla raccolta di indirizzi giurisprudenziali dell'ufficio e di accompagnamento alla costruzione di banca dati di merito», ribadendo, ancora una volta, che costituisce specifica milestone «l'avvio di una raccolta di indirizzi giurisprudenziali anche ai fini della costruzione di una banca dati di merito, che per il civile (e non anche per il penale, nella previsione della specifica milestone PNRR) deve essere informatizzata e accessibile a tutti i cittadini». Nel documento si immagina che tale servizio avrà «una dimensione molto probabilmente sezionale ed evidentemente non esclude il lavoro quotidiano che gli addetti all'UPP, assegnati in via prevalente all'assistenza di uno o più magistrati, dovranno svolgere. Tali addetti possono e, anzi, devono portare avanti tale attività con il singolo magistrato, sia nella selezione delle sentenze che nella specifica pubblicazione con le modalità di PCT. In tal modo sarà alimentata la relativa sezione di registro che ne permette la visione e la fruibilità dal PST». Già con la precedente circolare del 3 novembre 2021 (cit. in nota 29) il Dipartimento segnalava «l'estrema opportunità» di istituire, tra le strutture dell'Ufficio per il processo, un servizio mirato «di supporto della sezione o dell'ufficio alla raccolta degli indirizzi giurisprudenziali e di avvio della costruzione della banca dati di merito» (par. 5).

³⁴ Cfr. D.O.G. MIN. GIUSTIZIA, circ. 2 dicembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi*, cit., par. 2, ove si legge «La milestone sulla costruzione della banca dati, oltre a costituire un obiettivo vincolato nella sua realizzazione (che già molti uffici fanno), è opportuno (sempre ai [fini, *ndt*] di audit della Commissione) che abbia un'evidenza amministrativa con la costituzione di apposito ufficio/servizio».

³⁵ Cfr. D.O.G. MIN. GIUSTIZIA, circ. 2 dicembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi*, cit., par. 3, ove si legge «Ovviamente a seconda della dimensione degli uffici, le funzioni e le attività espresse in modo esemplificativo sopra, possono essere accorpate in un unico ufficio trasversale, a cui sono assegnate più attività (o tutte) le attività “trasversali” dell'ufficio stesso. [...] potrà esserci un unico servizio di supporto alla raccolta giurisprudenziale e costruzione della banca dati di merito oppure tanti servizi UPP di tale tipo».

le 2014-2020³⁶. Un progetto simile è stato sviluppato dalla Corte di appello di Perugia, che, a seguito di un apposito protocollo con la Procura generale, pubblica *Notiziari di giurisprudenza civile e penale*³⁷; peraltro, come si evince dalla lettura del notiziario, si tratta di una linea d'azione che si inserisce nell'ambito di un vero e proprio progetto pilota di banca dati³⁸.

2.2. Progetti ministeriali: Data Lake Giustizia, Banca Dati Nazionale dei provvedimenti e Archivio Giurisprudenziale Nazionale. Come si accennava poco sopra la costituzione di indirizzi giurisprudenziali e la creazione di una banca dati nazionale in materia civile e penale rientra tra le *milestone* europee³⁹ del *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, sebbene – vale la pena segnalarlo – nel testo ufficiale non se ne parli esplicitamente⁴⁰. Ebbene, attorno a

³⁶ Più precisamente si tratta del progetto dal titolo *Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: Il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema Giustizia/MOD UPP*. Alcune informazioni descrittive del progetto sono reperibili su www.pongovernance1420.gov.it e sul sito www.unina.it nella sezione *In Ateneo* dell'Area *F2Magazine* e, ancora, alla pagina www.ricerca.unina.it, nella sezione *Notizie ed eventi*. Già *supra*, nel testo e in nota 26, si è ricordato che in MIN. GIUSTIZIA, *Monitoraggio integrato UPP e impatti del PNRR sul funzionamento degli Uffici giudiziari*. Report, cit., si dà espressamente atto del coinvolgimento di assegnisti e borsisti universitari per lo svolgimento di tale compito.

³⁷ I *Notiziari* sono curati dagli addetti all'Ufficio trasversale dell'Ufficio per il processo attivato presso la Corte di appello di Perugia, in collaborazione con la Procura generale in virtù di un protocollo stipulato il 16 marzo 2022. La “pubblicazione” ha una frequenza mensile ed è in formato PDF; il *Notiziario civile* abbraccia anche il settore Lavoro. Per quanto riguarda, in particolare, il Notiziario penale, la parte dedicata alla giurisprudenza di merito è divisa in macroaree (Codice di procedura penale, Codice penale, Legislazione speciale, Ordinamento penitenziario) e in sottogruppi tematici (ad es. Reati contro la persona, Reati contro il patrimonio, etc.); le massime sono arricchite da una breve descrizione della fattispecie concreta; ogni numero del Notiziario in coda ospita un Focus tematico (ad es. Reati contro la P.A.), con richiami alle pronunce della Corte perugina. I singoli numeri sono liberamente accessibili al *link* https://ca-perugia.giustizia.it/it/not_giur_civ_pen.page.

³⁸ Cfr. CIMMARUSTI-MAGLIONE, *Sentenze civili e fiscali, banche dati intelligenti per tagliare i processi*, in *IlSole24Ore*, 13 novembre 2023, 1 e 9. Per un piccolo approfondimento sul progetto banca dati di Perugia si veda *infra* par. 2.1 e nota 37.

³⁹ In ordine alla differenza tra *milestones* europee e nazionali D.O.G. MIN. GIUSTIZIA, circ. 3 novembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza - Avvio progetto Ufficio per il processo - Informazione e linee guida di primo indirizzo sulle attività organizzative necessarie per l'attuazione*, cit., par. 2, chiarisce: «vi sono milestone e target di rilevanza europea, ovvero richiesti dalla Commissione ed inseriti direttamente nel Piano e milestone e target di rilevanza nazionale, ovvero declinati in apposite norme dal nostro Governo, o inseriti in normazione secondaria dai singoli Ministeri al fine di dare concreta attuazione al Piano (es. di milestone nazionale è appunto il bando di concorso per gli UPP o il progetto organizzativo, entrambi indicati nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)»

⁴⁰ Cfr. *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (reperibile all'indirizzo www.italiadomani.gov.it), in cui, per la verità, si parla di banca dati solo con riferimento alla giurisprudenza tributaria (61): «Il Piano assicura un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico. Si tratta di un ambito sul quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha prospettato interventi concreti mediante un progetto da realizzarsi nell'arco di un triennio».

questo *target* ruotano diverse iniziative portate avanti dal Ministero della giustizia.

In effetti, dei progetti relativi alle banche dati, si parla diffusamente nell'ultima Relazione sull'amministrazione della giustizia presentata dal Guardasigilli in carica⁴¹, in particolare nella sezione riservata alle attività di competenza della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, anche con lo sguardo proiettato in avanti con un cenno ai futuribili⁴².

Innanzitutto nel capitolo *Innovazioni tecnologiche* ampio spazio viene dedicato al progetto *Data Lake Giustizia*, rientrante proprio nel contesto degli investimenti del *Piano nazionale di ripresa e resilienza*⁴³. Esso, sviluppato in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI), prevede la futura realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza, basati su una piattaforma di raccolta dati, tra cui, in particolare, vanno ricordati, perché di primario interesse per la nostra indagine, quelli rispettivamente denominati: «analisi orientamenti giurisprudenziali ambito civile» e «analisi orientamenti giurisprudenziali ambito penale».

Si legge anche del progetto relativo alla *Banca Dati Nazionale dei provvedimenti*, che prevede l'implementazione di un *repository*⁴⁴ nazionale del patrimonio di dati presente nei registri civili, da rendere consultabile con funzionalità di ricerca basate su modelli di Intelligenza artificiale⁴⁵.

Nel capitolo *Digitalizzazione*, con riferimento ai *Sistemi amministrativi e cen-*

⁴¹ MIN. GIUSTIZIA, *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2022. Inaugurazione dell'anno giudiziario 2023*, il cui testo è scaricabile al [link](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_4.page) www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_4.page.

⁴² A tale ultimo proposito pare opportuno segnalare che la Direzione generale inserisce nella categoria degli *obiettivi strategici rivolti a magistrati ed utenti interni al Ministero* quello di «mettere a disposizione banche dati, nuovi sistemi documentali e piattaforme di analisi dati per semplificare l'accesso alle informazioni e trasformare l'informazione in conoscenza, facendo leva su tecniche di Intelligenza Artificiale» (cfr. MIN. GIUSTIZIA, *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2022*, cit., 575).

⁴³ Si tratta della linea di investimento 1.6.2, inclusa nel pacchetto *Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali* (1.6) e, dunque, nella Missione 1.C1. del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

⁴⁴ Con il termine *repository*, utilizzato nell'ambito dell'archivistica digitale e dei sistemi di protocollo informatico, si intende un sistema di raccolta di dati e informazioni in formato digitale, valorizzati e archiviati sulla base di metadati che ne permettono la rapida individuazione, anche grazie alla creazione di tabelle relazionali. Un *repository* permette di gestire in modo efficiente anche grandi volumi di dati.

⁴⁵ MIN. GIUSTIZIA, *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2022*, cit., 584. Il progetto complessivo è articolato in tre componenti. La prima riguarda un *Repository* nazionale, inteso come un «sistema informativo che raccolga e consenta di archiviare set di dati non elaborati di grandi dimensioni e di varia tipologia (es. teso, immagini, documenti)». Per quanto riguarda l'Intelligenza artificiale, si punta a sviluppare «algoritmi supervisionati basati sull'interpretazione del linguaggio naturale (NLP) al fine di implementare funzionalità di ricerca avanzata delle sentenze, delle massime e dei principi di diritto non basate esclusivamente sulla ricerca testuale». Il progetto include infine una Banca dati digitale conciliativa, fruibile sia dagli operatori interni (magistrati, tirocinanti, ecc.) che esterni (avvocati, professionisti, ecc.).

trali, uno specifico paragrafo è dedicato alle *Banche dati*. Vengono in particolare segnalate le azioni svolte con riferimento a tre linee progettuali. La prima investe l'applicativo *ItalgireWeb*, con la sua reingegnerizzazione, affidata alla Direzione generale dei servizi informativi automatizzati, basata su nuova tecnologia e con un motore di ricerca evoluto e un nuovo *layout* grafico.

Di primario interesse ai fini della nostra indagine è poi il progetto *Banca Dati di merito*, elaborato a partire dall'*Archivio Giurisprudenziale Nazionale*, già attivo e consultabile tramite Portale dei servizi telematici (PST), da modernizzare ed estendere funzionalmente⁴⁶. L'obiettivo è quello di allestire una banca dati di merito a servizio di tutte le corti per la pubblicazione e la fruizione dei provvedimenti e delle relative massime, come peraltro previsto – almeno così si legge nella *Relazione* – dal *Piano nazionale di ripresa e resilienza*. Una volta realizzata, la *Banca dati* dovrebbe fornire, da un lato, strumenti avanzati di consultazione e ricerca, dall'altro strumenti di inserimento, modifica e gestione dei contenuti da pubblicare⁴⁷.

A prescindere da innovazioni avveniristiche, nella *Relazione* si dà atto di evoluzioni applicative in corso di realizzazione sull'*Archivio Giurisprudenziale Nazionale*⁴⁸, una banca dati “massiva” delle sentenze civili già attiva (distinte per anno, numero di ruolo del fascicolo e codice di iscrizione a ruolo della causa). L'*up-grade*, in vista della futura migrazione su nuova infrastruttura, è

⁴⁶ MIN. GIUSTIZIA, *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2022*, cit., 598.

⁴⁷ Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del progetto, si apprende che sarebbe in fase di realizzazione un primo nucleo prototipale di funzionalità. La prima fase di realizzazione, già avviata, «avrà l'obiettivo di portare in produzione nel breve periodo la prima versione della Banca Dati. Nella Fase 2 del Progetto, ossia dopo la prima costituzione della Banca Dati, saranno affrontate le tematiche relative alle possibili applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al corpus dei Provvedimenti e delle Massime gestiti/e, come ad esempio servizi automatici di supporto all'anonimizzazione e alla pseudonimizzazione dei testi» (cfr. MIN. GIUSTIZIA, *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2022*, cit., 598). Da una recente informativa diramata dal servizio *News* del Consiglio nazionale forense si apprende che dal 14 dicembre 2023 «sarà online la Banca Dati di merito Pubblica (BDP) aperta alla libera fruizione, realizzata dal Dipartimento per la Transizione Digitale, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, tramite la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA)». La nota precisa che «nella BDP saranno consultabili tutti i provvedimenti civili (sentenza, decreti e ordinanze), pubblicati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all'attualità nei Tribunale e nelle Corti d'Appello» e che «il collegamento alla Banca Dati Pubblica sarà disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (PST)»; una volta effettuata l'autenticazione tramite i sistemi previsti (SPID, CIE, CNS), «sarà possibile ricercare i provvedimenti utilizzando vari criteri di ricerca, sia semantici che sintattici».

⁴⁸ Sembra alludere proprio a questa banca dati D.O.G. MIN. GIUSTIZIA, circ. 2 dicembre 2021, *Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi*, cit., par. 3, laddove segnala che gli addetti all'ufficio per il processo «possono e, anzi, devono portare avanti tale attività con il singolo magistrato, sia nella selezione delle sentenze che nella specifica pubblicazione con le modalità di PCT. In tal modo sarà alimentata la relativa sezione di registro che ne permette la visione e la fruibilità dal PST».

volto a semplificare l’inserimento e l’eventuale anonimizzazione dei provvedimenti da parte degli uffici giudiziari, nonché la consultazione da parte dei magistrati e degli utenti esterni⁴⁹. Si tratta, tuttavia, di uno strumento che, almeno allo stato, si presta poco alle tipiche finalità di una banca dati: i campi da riempire per eseguire la ricerca la rendono poco agile, al punto da fare in modo che lo strumento non sia di fatto fruibile in funzione di ricerca giurisprudenziale sui precedenti⁵⁰. Va anche sottolineato che il paniere dei provvedimenti è limitato all’area civile, e in particolare ai seguenti “ruoli”: controversie agrarie; controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria; procedure concorsuali; ruolo generale degli affari civili contenziosi.

La circostanza che alcuni di questi progetti si inseriscono nel cono del *Piano nazionale di ripresa e resilienza* consente, sia pure con un certo sforzo di ricerca, un monitoraggio costante sul loro avanzamento⁵¹. In particolare con riferimento al *Data Lake Giustizia*, dagli ultimi comunicati disponibili sembra che la fornitura dei servizi informatici sia stata aggiudicata e che siano in corso le attività progettuali⁵². Per avere un’idea più precisa sulle effettive tempistiche di realizzazione del progetto, è opportuno precisare che la *dead line* del dicembre 2023 per le decisioni civili riguarderebbe l’avvio dell’esecuzione del contratto per la realizzazione dei sistemi di conoscenza *data lake* e non la operatività dei sistemi.

2.3. *L’Archivio di merito su Italgire*. Altro progetto primario è quello sviluppato, a partire dal 2017, dal Consiglio superiore della magistratura per la ricostituzione dell’archivio di giurisprudenza di merito sul portale *Italgire*

⁴⁹ Allo stato - si ricorda - l’*Archivio* risulta accessibile solo da parte degli operatori accreditati a visualizzare i contenuti del Portale dei servizi telematici (PST), ossia magistrati, avvocati, etc.

⁵⁰ Sottolinea tale deficit CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, citata *infra* in nota 56, secondo cui «non è allo stato disponibile un efficace motore di ricerca testuale, soprattutto al di fuori dell’applicativo destinato ai magistrati».

⁵¹ Alla pagina web www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/strumenti/documenti.html sono consultabili le relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano. Nell’ultimo documento disponibile, la terza relazione aggiornata al 31 maggio 2023, non vi è traccia di notizie in merito alla banca dati. Se ne parla invece in MIN. GIUSTIZIA, *Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*, Sezione II, 5 ottobre 2022, ove, a proposito della linea progettuale di interesse (*MICI - Riforma 1.8: Digitalizzazione del ministero della Giustizia*), si legge «(è) inoltre prevista la creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione, la cui fruibilità richiede la costruzione di un portale che ne agevoli l’inserimento e la consultazione della relativa documentazione».

⁵² Cfr. MIN. GIUSTIZIA, *Booklet Unità di Missione PNRR - Giustizia. Relazione sull’attuazione degli interventi*, aggiornato al 31 luglio 2023, il cui testo è interamente consultabile al [link www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/pnrr_relazione_su_attuazione_interventi_ago2023.pdf](http://link.wwww.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/pnrr_relazione_su_attuazione_interventi_ago2023.pdf).

*reWeb*⁵³. A tale progetto è dedicata una pagina *web* del sito istituzionale del Consiglio, denominata *Banca dati di merito*⁵⁴.

Procediamo con ordine. Il punto di partenza è rappresentato da una delibera con la quale il Consiglio, su *input* della Settima Commissione referente⁵⁵ e dopo una prima interlocuzione con il Direttore del CED della Suprema Corte, istituisce un gruppo di lavoro con il *target* di individuare le modalità di realizzazione del progetto, con particolare riguardo ai criteri di selezione e di classificazione dei provvedimenti di merito da inserire nella banca dati.

Sulla base del lavoro svolto dalla *task force*, il Consiglio, con una delibera mirata di ottobre 2017⁵⁶, vara le linee guida per l'attuazione del progetto di ricostituzione della banca dati della giurisprudenza di merito, da attuare in stabile collaborazione con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, contestualmente stabilizzando il gruppo di lavoro *Banca dati di merito* e investendolo del ruolo di soggetto attuatore del progetto, con il compito precipuo di curare tutte le fasi dell'implementazione della banca dati.

La delibera merita attenzione innanzitutto per la parte in cui indugia sull'afflato del progetto, da cui trarre indicazioni utili in merito all'*imprinting* dato allo strumento e, in ultima analisi, alle finalità perseguite⁵⁷. Ebbene, l'idea nascerebbe dall'assunto che «il corretto esercizio della giurisdizione trae grande beneficio dal costante dialogo tra legittimità e merito»⁵⁸. Il rapporto non dovrebbe dunque essere unidirezionale e “verticale”, quanto piuttosto bidirezionale in modo da favorire «la circolarità dell'informazione concernente il dato giuridico alla base delle decisioni»⁵⁹. In tale prospettiva la valorizza-

⁵³ Parla del progetto DI CERBO, *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in *Quest. giust.*, 2017, 3, 95. Sembra utile segnalare che l'Autore fa parte del gruppo di lavoro Banca dati di merito istituito dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 31 ottobre 2017, su cui si veda *infra* in nota 56.

⁵⁴ La pagina si trova nell'area *Organizzazione innovazione e statistiche* ed è accessibile collegandosi a www.csm.it/web/csm-internet/-/banca-dati-merito. Essa contiene un *link* di collegamento ad altra pagina del sito istituzionale (collocata nella Sezione *Norme e documenti*) la quale ultima propone una scheda descrittiva del progetto e del contenuto delle delibere assunte, nonché offre la possibilità di scaricare il testo integrale di queste ultime.

⁵⁵ Si tratta della Commissione per l'organizzazione degli uffici giudiziari, i cui compiti sono sommariamente descritti alla pagina web www.csm.it/web/csm-internet/csm/commissioni/vii-commissione.

⁵⁶ Cfr. CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, con la specifica delle tipologie di provvedimenti penali da includere (Allegato 2) e dei criteri di classificazione da applicare (Allegato 4).

⁵⁷ Sul tema, centrale, delle finalità delle banche dati si tornerà diffusamente *infra*, *sub* par. 4 ss.

⁵⁸ Cfr. CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida*, cit., 1.

⁵⁹ *Ibid.*

zione della giurisprudenza di merito, mediante la sua conoscibilità, sarebbe proficua in quanto: essa interviene precocemente sul contenzioso “nuovo”, che scaturisce da novità normative, da decisioni del Giudice delle leggi o da mutamenti giurisprudenziali; consente di isolare filoni concernenti c.d. cause seriali; rappresenta un importante banco di prova per la giurisprudenza di legittimità, per saggiare correttezza ed efficacia delle sue pronunce⁶⁰.

Altro punto nevralgico è dato dalla elaborazione dei criteri selettivi dei provvedimenti con cui popolare l’archivio. E qui conviene partire dalla fedele trasposizione di quelli riportati nella delibera⁶¹: 1) decisioni che facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione; 2) decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di cassazione, specie se delle Sezioni unite; 3) decisioni riguardanti materie non oggetto di pronunce di Cassazione, a condizione che nell’archivio non siano già presenti provvedimenti dello stesso distretto sulla medesima materia e di analogo tenore; 4) decisioni che costituiscano espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi decisorii particolarmente rilevanti.

Sempre a proposito della “materia prima”, emerge subito l’idea di riversare nell’archivio i provvedimenti in forma integrale, lasciando nel limbo dell’eventualità l’attività di corrispondente massimazione⁶². Le principali ragioni addotte sono quelle legate alla difficoltà di garantire criteri omogenei per guidare un’attività da gestire in maniera “diffusa” su tutto il territorio nazionale e alla necessità di assicurare prontezza nell’inserimento dei provvedimenti nell’archivio. *Last but not least* (almeno dal nostro punto di vista) il dato pacifico che solo la conoscenza del provvedimento nella sua interezza consente di «apprezzare appieno la vicenda di merito oggetto della decisione»⁶³.

Venendo in particolare al settore penale, il paniere viene composto avendo

⁶⁰ *Ibid.* Con riferimento a quest’ultimo aspetto, viene però il sospetto che la finalità non sia tanto quella di saggiare la correttezza delle decisioni della Suprema Corte, quanto piuttosto, molto più prosaicamente, la loro osservanza da parte dei giudici di merito, in una parola, la loro “tenuta”.

⁶¹ CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida*, cit., 2.

⁶² Cfr. CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida*, cit., 2.

⁶³ *Ibid.*

come riferimento i provvedimenti aventi natura decisoria⁶⁴ e, in particolare: le sentenze pronunciate in un qualunque grado di merito; i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione; i provvedimenti dell'ufficio e del tribunale di sorveglianza; le ordinanze in materia processuale autonomamente impugnabili. Restano invece fuori dalla rete due *clusters* importanti, ossia i provvedimenti in materia cautelare, sia personale che reale⁶⁵, e i provvedimenti in materia di misure di prevenzione⁶⁶. Così come i provvedimenti dibattimentali e di carattere meramente interlocutorio, di cui comunque il giudice dovrà dare conto nei provvedimenti definitivi della fase e che pertanto potranno, in tal modo, filtrare.

Ancora due gli aspetti importanti che richiedono attenzione. Primo: archivio "aperto" o "chiuso"? Sebbene l'obiettivo finale sia quello della massima accessibilità, il Consiglio, per esigenze di tutela della *privacy* e tenuto conto della non definitività dei provvedimenti di merito, valuta opportuno che, almeno in prima battuta, la consultazione dell'archivio di merito sia riservata ai soli magistrati.

⁶⁴ Cfr. CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida*, cit., 3. L'elenco dettagliato si rinviene nell'Allegato 2 alla delibera, denominato *Provvedimenti da acquisire nell'archivio di merito di Italgire Web - Settore penale*. Essi sono: 1) le sentenze pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare con qualunque rito, comprese quelle ex artt. 425 e 129 c.p.p. e in materia di giurisdizione e competenza; 2) le sentenze pronunciate dal tribunale, monocratico o collegiale, con qualunque rito, comprese quelle ex artt. 469 e 129 c.p.p. e in materia di giurisdizione e competenza; 3) le sentenze pronunciate dalla corte di appello con qualunque rito; 4) i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione ex artt. 665 ss. c.p.p.; 5) provvedimenti su questioni pregiudiziali ex art. 3 c.p.p.; 6) provvedimenti di conflitto di giurisdizione e competenza; 7) provvedimenti di sospensione per incapacità ex art. 71 c.p.p.; 8) provvedimenti di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.; 9) provvedimenti di sospensione ex art. 479 c.p.p.; 10) provvedimenti in materia di revisione ex art. 630 c.p.p.; 11) le ordinanze in materia di questioni di legittimità costituzionale, sia di declaratoria di inammissibilità o di rigetto sia di remessione alla Corte costituzionale. Ai criteri di classificazione è dedicato l'Allegato n. 4 alla delibera 31 ottobre 2017, in cui viene elaborata una griglia con 119 voci: i criteri sono costruiti per macroaree con riferimento ai criteri di diritto penale sostanziale e processuale anche perché non esistono codici di classificazione predeterminati dal Ministero.

⁶⁵ Cfr. CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida*, cit., 3, secondo cui il motivo della esclusione è duplice: da un lato «si tratta di provvedimenti normalmente assunti nella fase delle indagini preliminari, nella quale operano limiti alla pubblicazione» ed è più pressante l'esigenza di salvaguardia della *privacy* e del principio di non colpevolezza; inoltre «la tempistica media di decisione dei ricorsi per Cassazione ex artt. 311 e 324 c.p.p. avverso i provvedimenti assunti dal Tribunale del riesame è assai contenuta» con la conseguenza che le questioni in essi affrontate sono destinate a trovare soluzione da parte del Giudice di legittimità in un breve arco temporale.

⁶⁶ Al riguardo è interessante leggere le motivazioni articolate nell'Allegato 2 alla delibera del 31 ottobre 2017, cit. *supra* in nota n. 56, secondo cui si tratta di «provvedimenti fondati su presupposti assai sfumati (non a caso censurati dalla Corte EDU) e che sono comunque suscettibili di ricorso per cassazione e dunque definiti in tempi relativamente brevi, di tal che eventuali questioni in essi affrontate sono destinate a trovare soluzione nella decisione della Cassazione».

Infine, le specifiche tecniche che devono caratterizzare il trattamento informatico dei documenti, *id est* dei provvedimenti inseriti nell'archivio. Il Consiglio stima che esso dovrà assicurare alcune funzionalità necessarie per facilitare al massimo la fruibilità dello strumento e, in particolare, la agevole "navigazione" all'interno del sistema⁶⁷.

Sono poi seguiti ulteriori interventi del Consiglio. Il secondo *step* si individua nella delibera del 2018, incentrata sull'esigenza di sviluppare un sistema "a regime" per la raccolta del materiale con cui alimentare l'*Archivio di merito*⁶⁸. Nella precedente delibera del 2017 si era immaginato di procedere ad un primo popolamento attingendo, con la collaborazione dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITTIG-CNR)⁶⁹, alle riviste giuridiche. Più precisamente l'Istituto avrebbe selezionato i provvedimenti rispondenti ai criteri indicati dal Consiglio consultando le banche dati commerciali per poi richiedere agli uffici giudiziari l'acquisizione del provvedimento integrale, da classificare per l'inserimento in archivio⁷⁰.

Ma era chiaro che a regime la strategia di approvvigionamento dovesse essere

⁶⁷ Si isolano, in particolare, le seguenti funzionalità: 1) la ricerca per parole/lemmi sull'intero testo del provvedimento; 2) la ricerca delle parole limitata a determinate parti della sentenza (fatto, diritto, dispositivo, etc.); 3) la ricerca tramite i riferimenti normativi inseriti liberamente nel corpo del provvedimento; 4) la ricerca tramite i riferimenti giurisprudenziali alle Corti superiori, alle corti di merito, alla Corte di giustizia europea e alla Corte europea dei diritti dell'uomo, inseriti liberamente nel corpo del provvedimento, anche mediante lo standard ECLI (*European Case Law Identifier*); 5) la ricerca dei provvedimenti appartenenti a una determinata materia e submateria (ad es. patrimonio-furto, famiglia-divorzio); 6) inserimento, in corrispondenza dei riferimenti normativi, di link verso *Normattiva*, *Eurlex* e *LEXIS*, e, in corrispondenza dei riferimenti giurisprudenziali, di link verso le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, della Corte di giustizia dell'Unione, della Corte europea dei diritti dell'uomo e, ove disponibili in archivio, verso altri provvedimenti di merito; 7) inserimento automatico nel testo archiviato dei metadati; 8) inserimento dell'allarme "Annotata" (nel caso di nota a sentenza i cui estremi sono inseriti nell'archivio Dottrina) e dell'allarme "Vedi" (per risalire a provvedimenti di merito che citano quelli in visualizzazione); 9) anonimizzazione dei documenti.

⁶⁸ Cfr. CSM, delibera 9 maggio 2018 (come modificata il 12 settembre 2018), *Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio Merito di ItalgireWeb*.

⁶⁹ L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITTIG-CNR) nel 2019 si è fuso con l'Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari (Bologna) per dare vita all'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG).

⁷⁰ In particolare per l'espletamento del compito di provvedere al primo popolamento dell'archivio di merito il Consiglio ha stipulato, in data 4 maggio 2018, apposita convenzione con l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITTIG-CNR), poco dopo fusi con per dare vita all'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG).

diversa. Viene così creata la figura del Referente dell'Archivio Merito⁷¹ (subito “ribattezzato” RAM⁷²), deputata alla raccolta dei provvedimenti da riversare nella banca dati⁷³. In particolare, per ciascun distretto di corte d'appello, si prevede la nomina di due Referenti, uno per il settore civile, l'altro per il settore penale⁷⁴. I Referenti possono avvalersi di un gruppo di lavoro, distrettuale o circondariale. Sul punto il Consiglio, da un lato evidenzia la flessibilità di tale struttura, dall'altro valorizza (se non sponsorizza) la possibilità di coinvolgere le risorse dell'Ufficio per il processo, proprio per garantire una più efficace attività alle eterogenee realtà locali⁷⁵; in particolare, sul piano della configurazione del *team*, si immagina una struttura “a geometria variabile” ed

⁷¹ La nomina ad opera del Consiglio, con durata biennale, avviene in base ad appositi bandi di concorso. Per quanto riguarda il profilo professionale si attribuisce particolare rilievo alle «pregresse e specifiche competenze ed esperienze in ambito giudiziario e/o scientifico comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante nell'attività di studio, elaborazione e selezione della giurisprudenza di merito, nonché alle sue positive esperienze di coordinamento ed organizzazione di gruppi di lavoro» (cfr. delibera 9 maggio 2018, *Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio Merito di ItalgireWeb*, cit., par. 5.12.).

⁷² Sulla nostra personale avversione per gli acronimi nel lessico giuridico e giudiziario abbiamo già detto in precedenti occasioni, alle quali, volendo, si rimanda a FRANCESCHINI, *Gli uffici per il processo penale e l'esercizio della funzione giurisdizionale: per un approccio "esternalista"*, in *Arch. pen. web*, 2023, 2, 16, nota 53, e ID, *Il rito non partecipato in appello: scoria del periodo emergenziale, tra efficientismo e delegificazione* (nota a Cass., Sez. II, 8 luglio 2021, n. 35243), *Dir. dif. Riv. UCPI*, 2022, 2, 351, nota 3.

⁷³ Più precisamente, in ordine ai compiti che vengono assegnati ai Referenti, si veda la delibera 9 maggio 2018, *Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio Merito di ItalgireWeb*, cit., par. 5.1.1., che individua i seguenti: a) raccolta dei provvedimenti di merito resi dai magistrati del distretto di riferimento, individuati dai presidenti dei singoli uffici a seguito della riunioni sezionali ex art. 47-quater Ord. Giud. o dagli estensori; b) verifica della rispondenza dei provvedimenti ai criteri di selezione adottati dal Consiglio; c) trasmissione del materiale raccolto, in formato PDF, alla struttura “centralizzata” di riferimento istituita presso il CED della Cassazione; d) verifica dell'esistenza di banche dati presenti nel distretto di appartenenza per l'eventuale acquisizione dei provvedimenti; e) programmazione di iniziative per assicurare l'effettività e la continuità della raccolta dei provvedimenti, tra cui la fissazione di riunioni periodiche (almeno due all'anno) con i presidenti di sezione e/o degli uffici del distretto; f) risolvere criticità e delineare buone prassi suscettibili di diffusione.

⁷⁴ Tenuto conto della presenza sul territorio di altre figure - in particolare quella del Referente distrettuale per l'innovazione (RID), quale organo di prossimità per l'innovazione tecnologica del Consiglio -, la delibera giustifica così l'esigenza di creare una dedicata: «(la) complessità delle attività di raccolta e, soprattutto, di selezione dei provvedimenti della giurisprudenza di merito nonché l'esigenza di assicurare che dette attività siano svolte senza ritardo per consentire l'inserimento delle pronunce “innovative” nella banca dati quasi “in tempo reale”, sconsigliano di affidare detti compiti ai RID già presenti nei distretti e suggeriscono di nominare due referenti ad hoc, che si occupino in via esclusiva di tali attività». In ogni caso i Referenti sono inquadrati nell'ambito dell'Ufficio Distrettuale dell'Innovazione (UDI) e operano pertanto col supporto di tale ufficio.

⁷⁵ Il coinvolgimento dei componenti dell'Ufficio per il processo viene caldeggiato nella delibera anche nella speranza di garantire così «la completezza e la pluralità degli orientamenti espressi nei provvedimenti di merito inserire nella banca dati» (cfr. delibera 9 maggio 2018, *Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio Merito di ItalgireWeb*, cit., par. 5).

aperta alla partecipazione di figure esterne⁷⁶.

Il passaggio successivo è quello del 2019, incentrato sulle modalità operative per procedere all'acquisizione dei provvedimenti e all'inserimento nell'*Archivio di merito*⁷⁷. Dal punto di vista strategico, il Consiglio delinea due fasi: una fase destinata al primo popolamento della banca dati e quella di raccolta "a regime". Per quanto riguarda la prima, l'inserimento, come accennato poc'anzi, doveva riguardare i provvedimenti selezionati e indicati dall'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica⁷⁸.

Per la fase successiva, quella "a regime", un ruolo chiave viene riservato al prodromico momento della selezione. E qui gli elementi del meccanismo sono essenzialmente tre: le risorse dell'Ufficio per il processo; le riunioni sezionali previste dall'art. 47-*quater* Ord. Giud.; i Referenti⁷⁹.

L'ultima delibera pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale del Consiglio è quella del 2020⁸⁰, dalla quale risulta che la piattaforma realizzata dalla Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati, dedicata all'*Archivio di Merito*, da implementare in *ItalgireWeb*, sarebbe stata collaudata positivamente e mancante, per la piena operatività del sistema, del solo collaudo della parte relativa all'autenticazione e all'accesso da parte dei Referenti dell'Archivio Merito⁸¹.

⁷⁶ Questa connotazione del gruppo di lavoro appare assai significativa rispetto alla possibilità, che noi stimiamo decisiva, di intercettare pronunce difformi dagli indirizzi maggioritari. L'aspetto è approfondito *infra sub* par. 6. A tale riguardo ci pare utile segnalare che nella precedente delibera del 31 ottobre 2017, a proposito del gruppo di lavoro per la selezione del materiale, il Consiglio indicava espressamente, al di là di magistrati e componenti dell'Ufficio per il processo, anche avvocati, stagisti e figure del mondo universitario. La partecipazione in seno al gruppo di soggetti "esterni" potrebbe favorire l'emersione e la valorizzazione degli orientamenti divergenti. Si pensi, in particolare, alla figura dell'avvocato, il quale potrebbe anche essere collettore di segnalazioni provenienti dai colleghi del foro.

⁷⁷ Cfr. CSM, delibera 19 giugno 2019, *Stato di attuazione delle delibere relative alla raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio di Merito di ItalgireWeb - Indicazioni operative sul primo popolamento della Banca Dati e sull'acquisizione ed inserimento dei provvedimenti nella fase "a regime"*.

⁷⁸ Per il caricamento a cura del Referente - una volta acquisito presso l'ufficio emittente il provvedimento selezionato - è stato implementato un apposito *software* accessibile nell'area *Cosmag* del sito *web* del Consiglio. Completata la raccolta del materiale, lo stesso viene inserito nell'Archivio di Merito del CED con la collaborazione della Direzione generale dei servizi informativi automatizzati; successivamente il Consiglio trasmette i provvedimenti al CED, che a sua volta li carica tramite un apposito *software*.

⁷⁹ Nel dettaglio, il materiale selezionato all'esito di tali riunioni deve essere trasmesso, in formato PDF, ai Referenti, che poi, previa verifica di rispondenza dei provvedimenti ai criteri adottati dal Consiglio, cureranno il caricamento tramite l'intranet *Cosmag*.

⁸⁰ Cfr. CSM, delibera 7 ottobre 2020, *Stato di attuazione delle delibere relative alla raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio di Merito di ItalgireWeb - Attività programmatiche finalizzate alla piena operatività della Banca dati di Merito*.

⁸¹ La piattaforma, contenente un'interfaccia, consente ai Referenti di provvedere al caricamento diretto dei provvedimenti nell'Archivio di merito su *Italgire*.

Pur non rinvenendosi ulteriori aggiornamenti sulla pagina *web* del Consiglio superiore della magistratura, risulta che, su *ItalgireWeb*, sia effettivamente attiva la sezione *Merito*⁸² e che siano consultabili provvedimenti in formato integrale, privi di massimazione. Le maschere di ricerca sono del tutto simili a quelle della *Raccolta di giurisprudenza civile* e della *Raccolta di giurisprudenza penale* della Suprema Corte. In particolare è possibile effettuare ricerche inserendo gli estremi del provvedimento, i riferimenti normativi di interesse, la materia (secondo i criteri di classificazione impostati); così come è possibile svolgere una ricerca testuale⁸³. Una volta impostata la ricerca, compare una seconda maschera con tante stringhe quanti sono i risultati individuati, ove appaiono gli estremi del provvedimento (autorità giudiziaria, numero e data del provvedimento) ed alcuni indici tematici; qui, per la verità, si nota una minima disomogeneità nel tipo di informazioni⁸⁴ e anche una certa disomogeneità grafica. Selezionando il risultato si apre una finestra contenente una scheda con i dati del provvedimento, indici tematici e riferimenti normativi; in calce viene visualizzato il testo del provvedimento in formato PDF. La finestra include alcune classiche funzionalità, tra cui il salvataggio del documento in formato PDF e la stampa.

2.4. *Progetti di giustizia predittiva (... o quasi)*. Un quarto filone di progetti afferenti allo sviluppo di banche dati di merito è quello riconducibile alla im-

⁸² Accanto al *link* della sezione denominata *Merito Giurisprudenza di merito* compare un *alert*. Cliccando su di esso è possibile leggere la seguente comunicazione: «Si informano gli utenti che l'apertura del nuovo archivio "MERITO", contenente la giurisprudenza civile e penale di merito selezionata in base a criteri dettati da deliberazioni del C.S.M. (31 ottobre 2017 e successive), è accessibile ai soli soggetti già abilitati alla visibilità degli archivi delle sentenze in formato integrale (SNCIV e SNPEN), in coerenza con i relativi profili di utenza».

⁸³ La ricerca testuale o classica - per intenderci, quella basata sulle parole chiave (*keywords*) - è cosa ben diversa dalla ricerca semantica (*semantic search*), la quale, certamente più evoluta, cerca di avvicinarsi al linguaggio naturale utilizzato dagli uomini per comunicare. Con essa l'algoritmo analizza fattori di valutazione diversi dalle *keywords*, come, ad esempio, la relazione tra le parole, i sinonimi e la vicinanza di un insieme di parole a un concetto particolare, in modo da fornire all'utente risultati di ricerca più rilevanti rispetto all'intento della sua domanda (*query*). In argomento, con particolare riferimento ai c.d. *tags* semantici e ai sistemi basati sulla *semantic similarity*; si vedano ROMANO-COMANDÈ-AMRAM-PAVONE, *The challenges of legal analysis between text mining and machine learning*, in *JADT 2020: 15th International Conference on Statistical Analysis of Textual Data*, Springer, 2020, *passim*; LICARI-COMANDÈ, *ITALIAN-LEGAL-BERT: A Pre-trained Transformer Language Model for Italian Law*, in *CEUR Workshop Proceedings (Ed.), The Knowledge Management for Law Workshop (KMLAW)*, 2022, 10 ss.

⁸⁴ Ad esempio non sempre viene indicato il numero della sezione dell'ufficio giudiziario, pur comparando sempre la voce "Sez.". Per l'area penale sembra che il dato manchi, in particolare, quando per il settore "dibattimento" sia presente un'unica sezione; tuttavia, anche in questo caso sarebbe opportuno specificare se si tratti della unica sezione dibattimento o della sezione Gip. Così come, mentre in alcuni casi compare la dicitura "Tribunale ordinario", in altri quella "Tribunale ordinario - Giudice unico".

plementazione di sistemi di “giustizia predittiva”⁸⁵. In tale contesto si collocano le linee progettuali portate avanti, già da qualche anno, presso alcuni uffici giudiziari, volte alla sistematizzazione e accessibilità del patrimonio giurisprudenziale “locale”. E qui il discorso si riannoda al tema dei possibili impieghi di strumenti di Intelligenza Artificiale⁸⁶ in ambito giudiziario⁸⁷ e ai tentativi po-

⁸⁵ Sul tema della giustizia predittiva si vedano CASTELLI, *Giustizia predittiva*, in *Quest. giust. online*, 8 febbraio 2022; CASTELLI-PIANA, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, 153 ss.; GARAPON-LASSEGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Bologna, 2021, 171 ss.; KOSTORIS, *Predizione decisoria, diversione processuale e archiviazione*, in *www.sistemapenale.it*, 23 luglio 2021; ORTOLANI, *La giustizia predittiva nell'ordinamento giuridico italiano e nei principali ordinamenti di common law*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Camerino, Studi*, 2023, 12; SANTOSUOSSO-SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, in *Giur. it.*, 2022, 1763; UBERTIS, *Intelligenza artificiale e giustizia predittiva*, in *www.sistemapenale.it*, 16 ottobre 2023. Di recente l'avvocatura, attraverso l'Organismo Congressuale Forense, ha individuato proprio in *Giustizia predittiva e salvaguardia del “giusto processo”*. *Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell'organizzazione e nella decisione giudiziaria* (tema n. 3) uno dei temi all'ordine del giorno dell'ultimo Congresso nazionale forense, tenutosi a Lecce il 6-8 ottobre 2022.

⁸⁶ Per una definizione di Intelligenza Artificiale si veda SOMALVICO, *Intelligenza Artificiale*, in *Suppl. Scienza & Vita nuova*, 8, 1987, 5, secondo cui essa è «quella disciplina, appartenente all'informatica, che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire all'elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana». Negli stessi termini AMIGONI-SCHIAFFONATI-SOMALVICO, voce *Intelligenza artificiale*, in *Enciclopedia della Scienza e Tecnologia*, Vol. V, *Tecnologia*, Roma, 2008, 323.

sti in essere per sondarne le potenzialità⁸⁸.

Il riferimento corre anzitutto alle iniziative assunte da importanti plessi giudi-

⁸⁷ La letteratura in argomento comincia ad essere particolarmente ricca, sia con opere di respiro monografico, tra cui: AA.VV., *Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio*, Milano, 2021; CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019; DI PAOLO-PRESSACCO (a cura di), *Intelligenza artificiale e processo penale, Indagini, prove, giudizio*, a cura di Di Paolo-Pressacco, Napoli, 2022; SARTOR, *L'intelligenza artificiale e il diritto*, Torino, 2022; sia con contributi su rivista, tra cui: BLAIOTTA, *Giustizia, errore, intelligenza artificiale*, in *www.sistemapenale.it*, 23 ottobre 2023; CANZIO, *Intelligenza artificiale e processo penale*, in *Cass. pen.*, 2021, 3, 797 ss. (pubblicato anche in *Giustizia digitale*, a cura della SSM, 2022, 233 ss.); ID., *Intelligenza artificiale, algoritmi e giustizia penale*, in *www.sistemapenale.it*, 8 gennaio 2021; CASONATO, *Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi*, in *DPCE online*, 2020, 3, 3369 ss.; LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Riv. AIC*, 2018, 3, 872 ss.; GUIDO, *Intelligenza artificiale e procedimento penale: ragionando di valutazione del rischio de libertate*, in *Arch. pen. web*, 2023, 1; MANES, *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in *disCrimen*, 15 maggio 2020; PADUA, *Intelligenza artificiale e giudizio penale: scenari, limiti e prospettive*, in *Proc. pen. gius.*, 2021, 6, 1479 ss.; PAULESU, *Intelligenza artificiale e giustizia penale. Una lettura attraverso i principi*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1; SANTAGADA, *Intelligenza artificiale e processo civile*, in *Judicium*, 2020, 4, 467 ss.; TRONCONE, *Il sistema dell'intelligenza artificiale nella trama grammaticale del diritto penale. Dalla responsabilità umana alla responsabilità delle macchine pensanti: un inatteso return trip effect*, in *Cass. pen.*, 2022, 9, 3287 ss. (in particolare 3299 ss.); UBERTIS, *Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo umano significativo*, in *www.sistemapenale.it*, 11 novembre 2020; GARAPON-LASSEGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Bologna, 2021, *passim*, in particolare Cap. XII *Il mito della delega alle macchine*; GARAPON, *La despaializzazione della giustizia*, Sesto San Giovanni, 2021, 135 ss. Vale la pena segnalare un recente iniziativa dell'Università di Roma Tre, che, nella Collana *La Memoria del Diritto*, ha pubblicato FROSINI, *Cibernetica diritto e società*, Roma, 2023, riproducendo, ricomposta, quella originariamente pubblicata dalle Edizioni di Comunità del 1968. Al tema guarda con interesse, già da qualche tempo, la magistratura: ad esso sono infatti dedicati alcuni dei contributi apparsi sul fascicolo n. 4 del 2018 della rivista *Questione Giustizia*, della storica corrente *Magistratura Democratica*, nella prima parte del fascicolo intitolata *Una giustizia (im)prevedibile?*. In particolare si segnalano i lavori di COSTANZI, *La matematica del processo: oltre le colonne d'Ercole della giustizia penale* (166 ss.), BARBARO, *Uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo?* (189 ss.), FRONZA-CARUSO (a cura di), *Ti faresti giudicare da un algoritmo? Intervista ad Antoine Garapon* (196 ss.), GABORIAU, *Libertà e umanità del giudice. Due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?* (200 ss.) (i contributi sono liberamente accessibili su www.questionegiustizia.it/rivista/2018-4.php).

⁸⁸ Offrono un'accurata analisi dei progetti cui si accenna nel testo LIBERTINI-MAUGERI-VINCENTI, *Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso*, in *Giustizia digitale*, a cura della SSM, 2022, 309 ss. I principali progetti vengono presi in considerazione in CSM, *Relazione sullo stato della Giustizia telematica - anno 2021* (delibera 21 dicembre 2021), 13, ove, nel menzionare i progetti sperimentali condotti da alcuni uffici di corte di appello, si chiarisce che essi dovranno essere costantemente monitorati dall'Organo di autogoverno anche «al fine di evitare rischi di "conformismo giudiziario" con conseguente impoverimento della qualità della giurisdizione».

ziari: Corte di appello di Brescia⁸⁹, Corte di appello di Bari⁹⁰, Corte di appello di Venezia⁹¹, Tribunale di Genova⁹² e Tribunale di Pisa⁹³. Alcuni di questi

⁸⁹ Cfr. il sito *web* giustiziapredictiva.unibs.it/, dedicato al Sistema di giustizia predittiva della Corte d'Appello di Brescia e del Tribunale di Brescia. Nella scheda di presentazione si precisa che lo studio e la "mappatura" delle vicende giudiziarie viene svolto in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e che il sito è stato realizzato con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dello stesso Ateneo. Come guida alla consultazione, si legge: «una volta scelta l'area tematica di interesse, si può percorrere, secondo un grado crescente di approfondimento, un "itinerario", guidato e teso ad individuare la vicenda giudiziaria più appropriata, per identità o similitudine, a quella di proprio interesse, "arrivando", alla fine di quell'itinerario, alla soluzione cercata. Tutto ciò utilizzando formule linguistiche e grafiche essenziali». Per quanto riguarda le materie, il sito è diviso in due sezioni: Diritto del lavoro, con provvedimenti su questioni afferenti le macro-aree di: Contributi, Infortunio sul lavoro, Licenziamenti; Diritto delle imprese, con provvedimenti su questioni afferenti le macro-aree di: Contratti bancari e finanziari, Diritto industriale e della concorrenza, Società. Selezionando la questione di interesse, si apre una finestra denominata Predizione in cui vi è l'enunciazione di una proposizione ipotetica (se si accerta la circostanza x, allora si verifica la conseguenza giuridica y); da qui, tramite link, è possibile aprire una scheda divisa in tre paragrafi (Il caso, La massima, La decisione), con gli estremi del provvedimento di merito. In ordine a tale progetto si veda LIBERTINI-MAUGERI-VINCENTI, *Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso*, cit., 321-322.

⁹⁰ Nell'area Buone prassi del sito istituzionale della Corte, si trova la sezione denominata Progetto prevedibilità delle decisioni, in cui si trovano raggruppati provvedimenti delle tre Sezioni civili, della Sezione lavoro e della Sezione minorile civile, divisi per specifiche questioni. Direttamente dalla pagina principale è possibile procedere al download di una scheda in formato PDF articolata in tre paragrafi: Tematica, Riferimenti normativi, Questioni giuridiche e orientamenti giurisprudenziali. L'ultimo paragrafo include gli estremi di uno o più provvedimenti emessi dalla Corte barese e pronunce della Corte di cassazione. Si tratta di schede redatte principalmente da tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013. Per un piccolo approfondimento del progetto, si veda LIBERTINI-MAUGERI-VINCENTI, *Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso*, cit., 322-323.

⁹¹ Il progetto, a quanto risulta, è ancora in fase di sviluppo. Coinvolge la Corte di appello di Venezia, l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia e il Dipartimento di Intelligenza Artificiale della Deloitte. Si tratta, si legge in un articolo pubblicato l'8 novembre 2022 sul sito dell'Ateneo, di uno «strumento di Intelligenza Artificiale basato su Natural Language Understanding & Processing per favorire la conoscenza dell'orientamento giuridico prevalente per alcune tematiche di interesse giuslavoristico (licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo)». Vi sono stati due importanti eventi di presentazione degli upgrade del progetto: il *webinar* dell'1 febbraio 2021, *La giurisprudenza predittiva, dal cittadino alla Corte di cassazione: le prospettive*, e il *workshop* del 14 novembre 2022, *Giurisprudenza Predittiva: risultati operativi e prospettive*. Alcune informazioni si possono attingere dalla sezione *Focus ricerca* del sito dell'Ateneo accessibile alla pagina www.unive.it/pag/cafoscarinews/. Anche su questo si veda LIBERTINI-MAUGERI-VINCENTI, *Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso*, cit., 323-324.

progetti già sono operativi: così sui siti *web* istituzionali degli uffici protagonisti della sperimentazione⁹⁴ si rinvengono sezioni dedicate a strumenti di *Giustizia predittiva* o *Giurisprudenza predittiva*. In realtà, ad onta delle presentazioni foriere di aspettative molto elevate (a partire dalla denominazione scelta per il progetto di turno)⁹⁵, allo stato – è opportuno precisarlo – i risultati conseguiti sembrano non andare oltre la raccolta di piccoli gruppi di sentenze massimate e organizzate per macro-aree tematiche⁹⁶.

Non è certo questa la sede per sviluppare riflessioni compiute su di un tema così impegnativo e, allo stato, piuttosto nebuloso; tuttavia, pur rimanendo ad uno stadio superficiale di considerazioni, non è difficile predire gli effetti dirompenti che lo sdoganamento di strumenti del genere sono suscettivi di pro-

⁹² Nel 2019 il Tribunale di Genova ha stipulato una convenzione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa volto a sviluppare un progetto complesso e di lungo termine. In una prima fase il lavoro doveva consistere nell’analisi delle decisioni dei giudici genovesi in un periodo dato per estrarre gli orientamenti giurisprudenziali in alcune materie selezionate (separazione e divorzio; risarcimento danni non patrimoniali, in particolare da stress e da mobbing lavorativo); in particolare, sulla scorta dei risultati delle attività di ricognizione ed elaborazione dei dati, si isoleranno le soluzioni prevalenti e quelle minoritarie «in presenza di presupposti di fatto comuni e determinati»; l’obiettivo finale è quello di giungere a «prevedere come il giudice deciderà in presenza di situazioni identiche o analoghe a quelle analizzate» (www.santannapisa.it/it/news/locchio-della-tecnologia-sulla-giustizia-di-genova-unintelligenza-artificiale-potra-prevedere). Utile sottolineare – rispetto al discorso intorno alle finalità delle banche dati – che nel predetto articolo di presentazione del progetto, si sottolinea che «più le decisioni dei giudici sono coerenti tra loro – col margine di opinabilità insito nelle questioni che implicano l’interpretazione di una norma – più risultano prevedibili gli esiti delle cause intraprese dai cittadini. Scontate così diventano le ricadute in termini di riduzione del contenzioso e possibilità di soluzioni concordate tra le parti in causa». Altre interessanti informazioni sono disponibili sul sito *web* che il Dipartimento LL-DER-Lab della Sant’Anna (Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole) ha riservato al progetto battezzato *Predictive Justice* (www.predictivejurisprudence.eu/).

⁹³ Anche il Tribunale di Pisa ha stipulato una convenzione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (2021), il quale, come si apprende dalla pagina *web* della Scuola (www.santannapisa.it/it/news/se-la-scienza-dei-dati-si-mette-al-servizio-del-diritto-la-giustizia-diventa-predittiva-con), avrebbe il target di realizzare «la prima piattaforma di giustizia predittiva», attraverso lo sviluppo di una «metodologia di analisi del materiale giurisprudenziale» che coniuga «tecniche di “machine learning” e analisi dei “big data”». Il progetto è portato avanti in collaborazione con il Dipartimento EMbdDS (Economics and Management in the era of the Data Science), dotato di una infrastruttura informatica e computazionale che, si legge, sarebbe capace di «gestire flussi continui di grandi basi di dati e supportare sofisticati modelli di intelligenza artificiale per l’elaborazione e la comprensione del linguaggio giuridico». Si tratta dello stesso progetto avviato nel 2019 in base alla convenzione con il Tribunale di Genova, incentrato anzitutto, si legge, su «protocolli di anonimizzazione e pseudonimizzazione del materiale di carattere giurisprudenziale».

⁹⁴ Fa eccezione Brescia, con un sito *web* dedicato, diverso da quello istituzionale (si veda *supra* nota 89).

⁹⁵ A proposito delle informazioni consultabili sui siti ufficiali delle Corti di appello di Venezia e di Brescia, SANTOSUOSSO-SARTOR, *La giustizia predittiva: una visione realistica*, cit., 1762-1763, denunciano come «fuorviante che siano presentate come utilizzi o esperimenti di utilizzo di tecniche di IA alla giustizia», in considerazione della «distanza che separa le raccolte in questione da qualsiasi, sia pure embrionale, utilizzo di quelle tecniche».

⁹⁶ Emblematico, in tal senso, il sito della Corte di appello di Bari, con il suo *Progetto prevedibilità delle decisioni* (vi veda *supra*, nota n. 90).

vocare sull'esercizio della giurisdizione, a partire da un forte condizionamento deflativo sulla domanda di giustizia da parte dei cittadini per giungere ad una vera e propria sclerotizzazione della giurisprudenza. In ogni caso i progetti passati in rassegna vanno senz'altro monitorati con estrema premura⁹⁷, non tanto, a nostro avviso, per apprezzarne le potenzialità, quanto, piuttosto, per sorvegliare oggi e avversare domani gli ineluttabili sviluppi degenerativi - se non proprio distopici - covati nel loro seno.

Va poi riservata la dovuta attenzione - sia nell'ottica di implementare strumenti di giustizia predittiva, sia in quella di sviluppare tecniche generative di banche dati improntate ad un certo tasso di automazione - al progetto avviato dal Centro elaborazione dati della Suprema Corte. In particolare, nel 2021, il Centro ha stipulato un accordo con l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia volto a perseguire i seguenti obiettivi: «a) predizione dell'esito dei processi decisionali giudiziari, amministrativi e politici (*prediction*), b) estrazione di argomenti giuridici dal corpus delle sentenze e decisioni di Italgiure (*argument mining*), c) creazione automatica di massime (*summarization*); d) strumenti di creazione automatica di documenti (*document builder*), nonché altre possibilità di valorizzazione del patrimonio documentario di Italgiure»⁹⁸. Non è difficile intuire che la messa a punto di funzionalità del genere rischierebbe di dar vita ad un sistema autoreferenziale, dall'impatto potenzialmente dirompente sul sistema, anche in considerazione del ruolo sempre più influente ricoperto proprio dalla giurisprudenza di legittimità.

Per una visione d'insieme, non appare poi un fuor d'opera segnalare la recente delega in materia di giustizia tributaria⁹⁹. Tra i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, viene fissato quello volto a garantire «che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini»; direttiva che sarebbe volta ad «assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa». In realtà, nello scorcio della precedente legislatura era già stata presentata una proposta di legge, in materia tributaria, volta ad introdurre un sistema di "Giustizia Predittiva", consistente nel rendere di-

⁹⁷ Preoccupazione che, almeno con riguardo ai rischi di "conformismo giudiziario", ha di recente spinto il Consiglio superiore della magistratura, nella *Relazione sullo stato della Giustizia telematica* per l'anno 2021, ad evidenziare la necessità di un costante monitoraggio di tali progetti (cfr. *supra*, nota n. 88).

⁹⁸ Il testo integrale dell'accordo quadro stipulato il 29 settembre 2021 tra il CED della Cassazione e l'IUSS di Pavia è reperibile su www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/10/acc_iuss_ced.pdf. Nel testo, in particolare, si riprende, trascrivendolo, il contenuto dell'art. 3 dell'accordo.

⁹⁹ Cfr. legge 9 agosto 2023, n. 111, rubricata *Delega al Governo per la riforma fiscale*.

sponibile sul sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze una piattaforma telematica, liberamente consultabile da ciascun contribuente, in grado di generare «una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie»¹⁰⁰. Anche se si tratta di un settore meno “sensibile” rispetto a quello della giustizia penale, sono comunque chiari segnali di progressiva apertura verso l'utilizzo – pare opportuno ritornare e insistere su questo aspetto accennato poc'anzi – di strumenti a intensa vocazione deflativa, in quanto capaci di disincentivare il contenzioso (sia attivo che passivo). Il dibattito sull'impiego “giudiziario” di tali tecnologie sta poi progressivamente guadagnando centralità anche in ambito eurounitario. Risale ormai al 2018 la *Carta etica europea sull'utilizzo dell'AI nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, adottata dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ)¹⁰¹, la quale, da un lato, lo subordina all'osservanza di cinque principi: 1) rispetto dei diritti fondamentali; 2) non discriminazione; 3) qualità e sicurezza; 4) trasparenza, imparzialità e equità; 5) “del controllo da parte dell'utilizzatore”. Dall'altro, cataloga gli *artificial intelligence tools* applicati alla giustizia in quattro categorie, a seconda del livello di compatibilità con i diritti fondamentali: utilizzi che devono essere incoraggiati; utilizzi possibili, che esigono notevoli precauzioni metodologiche; utilizzi da esaminare al termine di supplementari studi scientifici; utilizzi da esaminare con le più estreme riserve¹⁰². Ebbene, se la valorizzazione del patrimonio giurisprudenziale viene collocata

¹⁰⁰ Cfr. p.d.l. AC-3593, presentata il 22 maggio 2022 dai Deputati Martinciglio, D'Orso, Cancellieri, Cattaldi, Villani, che prevedeva l'introduzione dell'art. 5-bis alla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria.

¹⁰¹ Il testo della *Carta* è consultabile al link <https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348>. In argomento si veda QUATTROCOLO, *Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta etica europea, gli spunti per un'urgente discussione tra scienze penali e informatiche*, in *Legisl. pen. online*, 14 dicembre 2018; BARBARO, *Cepej, adottata la prima Carta etica europea sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) nei sistemi giudiziari*, in *Quest. giust. online*, 7 dicembre 2018; CERESA GASTALDO, *Lo statuto della giustizia digitale nella Carta etica della CEPEJ*, in www.iusimtinere.it, 2 aprile 2021; ONORI, *Intelligenza artificiale e giustizia, i principi della “carta etica europea”*, in www.cetnrostudilivaitino.it, 30 marzo 2022.

¹⁰² Cfr. *Appendice II della Carta*, cit., pp. 42 ss. Approfondisce tale profilo MIRAVALLE, *La tecnologia per lavorare meno o per lavorare meglio? Riflessioni sul futuro della giustizia ad alta intensità tecnologica*, in *Quest. giust. online*, 30 ottobre 2023, 4.

tra gli utilizzi da incentivare¹⁰³, in generale, in materia di giustizia penale, l'approccio è piuttosto diffidente, confinando nella *black list* alcuni strumenti: in particolare l'utilizzo di algoritmi per scopi di profilazione (*criminal profiling* e *risk assesment*) e la norma basata sull'insieme delle decisioni¹⁰⁴.

È poi imminente l'approvazione, da parte del Parlamento europeo, dell'*A.I. Act*¹⁰⁵. Nell'attesa possiamo però segnalare che nella *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'utilizzo dell'AI*, licenziata il 21 aprile 2022, al considerando n. 40, l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale nelle funzioni giudiziarie veniva qualificato *ad alto rischio*, in considerazione del suo «impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»¹⁰⁶.

Il tema non è per nulla eccentrico rispetto all'oggetto precipuo della nostra attenzione: è infatti evidente che qualsiasi algoritmo chiamato a svolgere compiti predittivi/valutativi/decisori dovrebbe attingere ad un *data lake* di giurisprudenza; dunque, la creazione di banche dati potrebbe rivelarsi servente rispetto alla realizzazione di progetti avveniristici fondati sull'uso dell'Intelligenza Artificiale in ambito giudiziario.

¹⁰³ Cfr. *Appendice II* della *Carta*, cit., p. 42, ove si legge che «negli ultimi anni le tecniche di apprendimento automatico sono state utilizzate sempre maggiormente nel campo del trattamento del linguaggio naturale (ciò comprende gli sforzi iniziali di comprensione del linguaggio naturale) e costituiscono una notevole risorsa per reperire soluzioni di ricerca complementari alle attuali parole chiave o alla ricerca a testo intero. Tali strumenti potrebbero connettere varie fonti (per esempio, Costituzioni e Convenzioni, leggi, giurisprudenza e dottrina giuridica). Le tecniche di visualizzazione dei dati potrebbero illustrare i risultati delle ricerche».

¹⁰⁴ CEPEJ, *Carta etica europea sull'utilizzo dell'AI nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, cit., p. 43. Questo passaggio è molto significativo, vale la pena trascriverlo integralmente. Secondo la Commissione «non si tratta soltanto di produrre tabelle, che potrebbe essere legittimo, ma di fornire a ciascun giudice il contenuto delle decisioni prodotte da tutti gli altri giudici e di pretendere che la sua scelta futura debba essere necessariamente compresa nella massa di tali "precedenti". Tale approccio dovrebbe essere rigettato in quanto tale elevato numero non può costituire un'aggiunta alla legge né può sostituirsi ad essa. Per i suesposti motivi (aiuto nella redazione di tabelle), un approccio basato sull'insieme delle decisioni non ha senso». A proposito di quest'ultima espressione, viene in mente, per restare in tema, un celebre *pamphlet*, WIENER, *Decision Prediction by Computers: Nonsense Cubed - and Worse*, in *American Bar Association Journal*, 1962, 48, 1023 ss.

¹⁰⁵ ROMANO, *Intelligenza artificiale, Ue prima a fissare le regole*, in *IlSole24Ore*, 10 dicembre 2023, 2-3, dove si legge che «Parlamento e Consiglio hanno raggiunto [...] un accordo politico su un testo legislativo a dire poco rivoluzionario, perché nei fatti regolamerà l'uso dell'intelligenza artificiale»; GRIMOLIZZI, *AI Act, un regolamento che lancia nuove sfide anche agli avvocati*, in *Il Dubbio on-line*, 11 dicembre 2023. Per una scheda riepilogativa delle principali informazioni sull'iniziativa del Parlamento europeo, si veda *EU AI Act: first regulation on artificial intelligence*, 14 giugno 2023, consultabile su www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/.

¹⁰⁶ Il testo integrale della Proposta può essere scaricato, in lingua italiana, in formato PDF, al seguente [link](http://link.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206) eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206.

3. *Piccola (ma ineludibile) digressione sul “precedente”*. Prima di affrontare il punto cruciale della nostra riflessione, non ci si può sottrarre all’onere di una breve digressione sul “precedente”¹⁰⁷. Il tema, per importanza e complessità, meriterebbe un approfondimento di ampio respiro, di certo incompatibile con le esigenze dimensionali proprie del presente contributo. Il concetto è però centrale nell’economia di un discorso sulle banche dati (a prescindere dalla curia di riferimento)¹⁰⁸ ed è quindi ineludibile l’esigenza di offrirne una definizione per meglio perimetrare la riflessione sul tema che occupa. Proviamo ad adempiere a questo compito muovendo dall’universo giuridico in cui il precedente ha storicamente assunto un ruolo chiave e attingendo a una definizione “classica”, tanto semplice quanto icastica: «Un precedente è una decisione giudiziale che contiene dentro di sé un principio. Il principio sottostante che costituisce l’elemento autoritativo è sovente chiamato *ratio decidendi*. La concreta decisione è vincolante fra le parti ma è l’astratta *ratio*

¹⁰⁷ In generale, sul tema la letteratura è davvero monumentale. Ci pare utile richiamare alcuni lavori fondamentali: CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in azione della legalità*, Torino, 2014; CANZIO, *Nomofilachia valore del precedente e struttura della motivazione*, in *For. It.*, 2012, 305 ss.; DAMOSSO, *Riflessioni organiche sul precedente anglo-americano*, in *Legisl. pen.*, 21 ottobre 2020; DE AMICIS, *La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra sezioni semplici e Sezioni unite penali della Corte di cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 4 febbraio 2019; FIDELBO, *Verso il sistema del precedente? Sezioni unite e principio di diritto*, in *La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative*, a cura di Bargis-Belluta, Torino, 2018, 115 ss., anticipato in *Dir. pen., cont.*, 29 gennaio 2018; INSOLERA, *Nomofilachia delle Sezioni unite, non obbligatoria, ma dialogica: il fascino discreto delle parole e quello indiscreto del potere*, in *Arch. pen.*, 2018, Suppl. al n. 1, 733 ss.; MATTEI, *Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d’America*, Milano, 1988; MAZZA, *Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law)*, in *Arch. pen.*, 2018, Suppl. al n. 1, 723 ss.; RECCIA, *Il valore del precedente e il carattere vincolante delle pronunce delle Sezioni unite*, Torino, 2020; RORDORF, *Stare decisis: valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano*, in *For. It.*, 2006, 279 ss.; TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia*, 2014, 37 ss.; ID., *Precedente e giurisprudenza*, Editoriale Scientifica, 2007; ID., *Dimensioni del precedente giudiziario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 411 ss.; VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *La crisi della legalità. Il “sistema vivente delle fonti penali”*, a cura di Paliero-Moccia-De Francesco-Insolera-Pelissero-Rampioni-Risicato, Napoli, 2016, e in *Dir. pen. cont.*, 19 dicembre 2016. Con riferimento alla declinazione del precedente giudiziale in sistemi di *stare dictis*, e in particolare con riguardo alla norma processuale penale, BORASI, *L’overruling della norma processuale penale nello stare dictis vivente*, Canterano, 2017, 35 ss.

¹⁰⁸ Lo stretto collegamento tra precedente e banche dati, anche su di un piano squisitamente pragmatico, affiora, ad esempio, da TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, Napoli, 2007, 10-11, secondo il quale «la ricerca e l’uso del precedente giurisprudenziale sono ormai il ferro del mestiere quotidiano del giurista pratico, il cui impiego è reso agevole – anche eccessivamente agevole, il che attutisce l’impatto dell’analisi critica (il corsivo è nostro) – dai mezzi informatici e dalle banche dati».

decidendi che sola ha forza di legge con riguardo al resto del mondo»¹⁰⁹. Questo, si diceva, vale per il precedente in senso stretto¹¹⁰, su cui sono imperniati i sistemi di *common law*¹¹¹ e che fonda sull'identità o sull'analogia «tra *i fatti* del primo caso e *i fatti* del secondo caso»¹¹².

Nel nostro contesto sistemico, il precedente «non riguarda il caso concreto precedentemente deciso, ma si limita alla sola statuizione di diritto, astrattamente considerata come *ratio decidendi* della *quaestio iuris*»¹¹³; o, per dirla con parole che tracciano uno spettro ancora più slabbrato, per “precedente” si intende «qualsiasi enunciazione relativa alla soluzione di una questione di diritto»¹¹⁴. Inoltre, le pronunce, almeno formalmente, non hanno forza vincolante, ad eccezione di quanto oggi previsto nei rapporti interni alla Suprema Corte, su cui si indugerà brevemente tra poco.

In altre parole, alle nostre latitudini il concetto di precedente è profondamente diverso da quello di matrice anglosassone. Questa precisazione è di cruciale importanza, anche alla luce del fatto che nel nostro lessico giuridico il termine è stato mutuato, sdoganato e il suo impiego è ormai invalso; ma, come

¹⁰⁹ SALMOND, *Jurisprudence: or the Theory of the Law*, Londra, 1924, 201. Può essere interessante riportare il testo originario in inglese: «*The precedent, therefore, is a judicial decision which contains in itself a principle. The underlying principle which thus forms its authoritative elements often termed the ratio decidendi. The concrete decision is binding between the parties to it, but it is the abstract ratio decidendi which alone has the force of law as regards the world at large*». Sulla definizione di precedente elaborata da Salmond si veda GOODHART, *Determining the ratio decidendi of a case*, in *Yale Law Journal*, 1930, 40, 2, 161 ss.

¹¹⁰ O «precedente in senso proprio», per usare l'espressione di TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, cit., 39 ss. In realtà l'Autore contrappone al “precedente in senso proprio”, valido nei sistemi di common law, la categoria concettuale della “giurisprudenza”, da impiegare guardando ai sistemi di civil law. Essa, come già chiarito in precedente saggio (TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, cit., 14 ss.) si identifica essenzialmente nelle massime elaborate dall'apposito Ufficio della Suprema Corte e la cui caratteristica più significativa è «che si tratta di enunciazioni, concentrate in una o in poche frasi, che hanno ad oggetto *regole giuridiche*» (il corsivo è dell'Autore). Le massime di solito hanno «un contenuto più specifico rispetto al dettato testuale della norma di cui costituiscono una interpretazione, ma sono pur sempre formulate come *regole*, ossia come enunciazioni generali di contenuto precettivo» (anche in questo caso il corsivo è dell'Autore).

¹¹¹ MAZZA, *Conciliare l'inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità* (civil law), cit., 724, precisa che «(l)'idea del caso analogo precedentemente decisa è ancor oggi alla base del vincolo del precedente dei sistemi di *common law*: la regola è *stare decisis*, non *stare dictis*, con ciò rendendo esplicito che la comparazione fra la regiuocanda e il caso analogo anteriormente giudicato non riguarda solo le enunciazioni di diritto, ma investe il caso nella sua interezza». Per la differenza tra il precedente nei sistemi di *common law* e quelli di *civil law*, si veda CANALE-TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, Torino, 2020, 135 ss.

¹¹² TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, cit., 13. Il corsivo riportato nel testo è dell'Autore.

¹¹³ MAZZA, *Conciliare l'inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità* (civil law), cit., 724.

¹¹⁴ TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, cit., 41.

si diceva, in un’accezione estremamente generica, tendente a ricomprendere qualsiasi decisione in grado di influenzare, a vario titolo, quelle successive¹¹⁵.

Il lemma è penetrato anche nel linguaggio normativo. Basti pensare al testo dell’art. 350-*bis* c.p.c.¹¹⁶ e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.¹¹⁷, i quali, a proposito della stesura della motivazione, favoriscono esplicitamente il «rinvio ai precedenti conformi». Nel d.lgs. 151/2022 sull’Ufficio per il processo, lo specifico compito volto alla formazione di una banca dati “locale” è imperniato sulla valorizzazione e «messa a disposizione dei precedenti». Da ultimo il recente decreto ministeriale, adottato in tema di limiti dimensionali degli atti giudiziari in materia civile¹¹⁸, con riferimento alla parte dei motivi di diritto, prevede espressamente, all’art. 2, comma 1, lett. g), l’indicazione dei «precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti».

Al di là di questo profilo (approssimativamente) definitorio, possiamo solo qui solo segnalare la progressiva crescita del peso specifico dei precedenti verso cui sembra aver virato il nostro sistema: si pensi, per il *volet penal*, alla modifica del 2017, che ha generato il congegno della remissione obbligatoria a carico delle

¹¹⁵ TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, cit., 37 ss., secondo cui «si è ampiamente diffusa l’abitudine di usare la parola “precedente” non tanto nel suo significato proprio ed originario (che si è appena definito), bensì in un significato generico, impreciso, non rigoroso e sostanzialmente diverso» (41). Avverte in ordine al «frequente equivoco di fondo» che sovente si annida «concetto stesso di precedente», MAZZA, *Conciliare l’inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità* (civil law), cit., 724.

¹¹⁶ A mente dell’art. 350-*bis* c.p.c., rubricato *Decisione a seguito di discussione orale*, «la sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi».

¹¹⁷ Secondo quanto previsto dall’art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza «consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, *anche con riferimento a precedenti conformi*» (il corsivo è nostro). Ed è poi lo stesso articolo a bandire le citazioni dottrinali dal corpo del provvedimento giudiziale, stabilendo che «in ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici». Da un lato, dunque, si favorisce l’adesione agli orientamenti maggioritari (o, comunque, la progressiva formazione di indirizzi uniformi), dall’altro si proibisce un dialogo esplicito con la dottrina.

¹¹⁸ Cfr. d.m. 7 agosto 2023, n. 110, recante *Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile*.

sezioni semplici dissidenti, disegnato dall'art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p.¹¹⁹. Per l'ambito civilistico, il richiamo è all'art. 374, comma 3, c.p.c.¹²⁰, che prevede un analogo meccanismo di irrigidimento nomofilattico; ma anche all'art. 360-*bis* c.p.c., che sancisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso un provvedimento allineato ai precedenti "conformi" di legittimità quando i motivi dedotti non offrano elementi per mutare orientamento¹²¹.

E la questione di fondo che agita il tema del precedente si coglie proprio sulla gamma degli assetti relativi alla forza che esso è suscettivo di sprigionare, che muovono dal registro della persuasività a quello della vincolatività¹²². Ebbene,

¹¹⁹ Il cui testo recita «Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso». Pertanto, per il sistema penale l'irrigidimento, almeno formalmente, è solo in senso orizzontale. Per una voce critica nei confronti della introduzione dell'art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p. si veda FERRUA, *La lenta agonia del processo accusatorio a trent'anni dall'entrata in vigore: trionfante nella Carta costituzionale moribondo nel reale*, in *Proc. pen. gius.*, 2020, 1, 7 ss.; ID., *Il "giusto" processo tra passato ed avvenire*, in *disCrimen*, 16 maggio 2019, 3; ID., *Indipendenza e imparzialità*, in *Legisl. pen.*, 19 ottobre 2020, 65 ss. (in particolare p. 70); ID., *Davanti alla legge nel processo*, in *disCrimen*, 11 giugno 2021, 3, il quale, in un'ottica di più ampio respiro, denuncia: «la tendenza a concentrare negli organi giurisdizionali di vertice una sorta di monopolio ermeneutico, grazie al quale le loro interpretazioni assumono efficacia vincolante nei confronti di ogni altro giudice»; IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia della Costituzione?*, in *Giur. it.*, 2017, 2297 ss., che denuncia la tensione del meccanismo rimissorio rispetto al principio sancito dall'art. 101 Cost. di sottoposizione dei giudici solo alla legge; MAZZA, *Conciliare l'inconciliabile: il vincolo del precedente nel sistema di stretta legalità (civil law)*, in *Arch. pen.*, 2018, Suppl. al n. 1, 723 ss.

¹²⁰ Secondo cui: «Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso». Come si può agevolmente rilevare, il testo dell'art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p. è praticamente sovrapponibile al disposto di cui all'art. 374, comma 3, c.p.c., che, risalendo al 2006, ne costituisce la matrice. In argomento si veda GIUSTI, *Il precedente nel rapporto tra sezioni unite e sezioni semplici: l'esperienza della Cassazione civile*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, 126 ss., secondo il quale la riforma del 2006 attribuirebbe «al rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite uno specifico valore complementare, non gerarchico, in grado di pervenire contrasti "inammissibili" attraverso il vincolo di coerenza, per le prime, rispetto al principio di diritto alla base del *decisum* enunciato dalle seconde - o comunque ricavabile dalla sentenza».

¹²¹ Il testo dell'art. 360-*bis* c.p.c. sancisce l'inammissibilità del ricorso quando «il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa». In ambito civile, così, l'irrigidimento riguarda anche la dimensione verticale, producendo un effetto vincolante nei confronti dei giudici della cognizione. D'altra parte, al di là del chiaro tenore precettivo espresso dall'art. 360-*bis*, comma 1, n. 1) c.p.c., il richiamo ai precedenti contenuto negli artt. 350-*ter* c.p.c. e nell'art. 118 disp att. c.p.c. non è meramente estetico o stilistico, ma esprime una chiara valorizzazione della conformità ai precedenti. A proposito della direzione del precedente si veda TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, cit., 26 ss.

¹²² Per approfondire la differenza tra i due concetti si veda TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, cit., 20 ss., 26 ss., il quale, in realtà, ritiene «più appropriato parlare di *forza* del precedente per indicare il grado, o l'intensità con cui esso riesce ad influire sulle decisioni successive» (il corsivo è dell'Autore). In argomento si veda anche CANZIO, *Legalità penale, processi decisionali e nomofilachia*, in *www.sistemapenale.it*, 29 giugno 2022, in particolare par. 3.

posto che gli ordinamenti processuali, civile e penale, evolvono verso la seconda, c'è da interrogarsi sulla finalità di questa tendenza: si tratta del virtuoso perseguimento della certezza del diritto o di qualcosa di più prosaico?

Ritornando poi al tema che occupa, e pur accogliendo la dimensione semantica più ampia del concetto, occorre chiedersi in che termini si possa configurare un precedente di merito e, soprattutto, se sia utile investire risorse ed energie per allestire una banca dati che li raccolga.

Al riguardo un punto importante da segnalare è che spesso le sentenze di merito, per quanto riguarda le questioni di diritto, si risolvono in una mera collazione di pronunce della Suprema Corte. Estrarre da un provvedimento così strutturato il principio o i principi di diritto enunciati si risolve nella replica della massima estrapolata, a cura dell'Ufficio del Massimario, dalla sentenza di legittimità che ha affrontato la *quaestio iuris*.

Appare allora scarsamente proficuo indagare la giurisprudenza di merito in questa prospettiva; se non – diciamo la verità – per saggiare il grado di conformismo dei giudici di merito rispetto ai *dicta* del Giudice della legittimità. Questo esercizio potrebbe invece essere assai fruttuoso se il *focus* venisse puntato sulle decisioni difformi rispetto al *mainstream*; e su tale prospettiva ritorneremo a breve. Oppure potrebbe essere utile isolare i punti della sentenza di merito in cui si fa applicazione di regole d'esperienza; ma questo è aspetto a cui vogliamo dedicare uno spazio *ad hoc*.

4. *Il ventaglio delle finalità.* Sulla scorta della panoramica ricognitiva offerta nella prima parte del lavoro, possiamo senz'altro fissare un primo punto: sono ormai acclarati, da un lato, un generale e crescente interesse manifestato dalle istituzioni e dagli operatori per la giurisprudenza di merito¹²³, dall'altro, un proliferare e progressivo avanzamento di progetti volti a implementare

¹²³ Non è questa la sede per approfondire un altro ambito collegato alle banche dati, che pure merita attenzione per le inevitabili interferenze con il sistema nel suo complesso: quello dell'utilizzo di strumenti predittivi da parte di studi legali, che pure sta trovando riscontro, almeno nell'universo delle grandi *law firm*. Sul punto si veda LIBERTINI-MAUGERI-VINCENTI, *Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso*, in *Giustizia digitale*, a cura della SSM, 2022, 325 ss. Per una visione più ampia sulle attività tipicamente svolte in uno studio legale per le quali comincia a diffondersi l'utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale (ad es. ricerche giuridiche e redazione atti), si veda FINOCCHIARO, *L'intelligenza artificiale non può decidere al posto di giudici e avvocati*, su *IlSole24Ore*, 17 novembre 2023, la quale segnala che recentemente «l'Ordine degli Avvocati della Florida ha pubblicato una *Advisory Opinion* sull'uso dell'IA da parte degli avvocati, che prevede, fra l'altro la richiesta di consenso al cliente per l'utilizzo dell'IA e la possibilità di riduzione dell'onorario quando questi sistemi vengono utilizzati. Alcuni Tribunali statunitensi hanno previsto l'obbligo di *disclosure* nel caso in cui gli avvocati si avvalgano dell'IA, anche a tutela delle informazioni riservate e proprietarie di cui si tratti nella controversia».

banche dati di merito “istituzionali”.

Il profilo focale risiede nell’analizzare le ragioni di questo interesse e, dunque, le finalità di raccolta del materiale. Ed è proprio qui, sul versante teleologico, che affiorano le potenziali ricadute dello sviluppo di strumenti di conoscenza del genere sui complessivi equilibri del sistema processuale. Di qui l’urgenza, anche per il processualista, di dedicare la dovuta attenzione ad un fenomeno che può impattare in modo significativo sull’esercizio della giurisdizione.

Un quadro sinottico delle principali finalità che intuitivamente affiorano da una prima riflessione potrebbe comprendere: prevedibilità delle decisioni; certezza del diritto; evoluzione dell’ordinamento giuridico; conformismo giudiziario; efficienza del sistema. Su di esse ritorneremo a breve per qualche spunto di approfondimento, limitandoci per il momento a segnalare che mentre talune appaiono coerenti e, dunque, potenzialmente concorrenti (ad es. prevedibilità ed evoluzione), se non, addirittura, sinergiche (ad es. conformismo ed efficienza); altre, invece, sono antinomiche e, quindi, tra di loro escludenti (ad es. evoluzione e conformismo). Non è un aspetto trascurabile laddove si voglia indagare i propositi realmente perseguiti dai soggetti promotori di tali progetti e non accontentarsi di quelli dichiarati.

Secondo alcuni, poi, le banche dati, in particolare quelle curate dall’Ufficio per il processo, avrebbero anche una finalità formativa diretta a beneficio dei tirocinanti, sia quelli di cui all’art. 73 d.l. n. 69 del 2013 sia quelli di cui all’art. 37 d.l. n. 98 del 2011, nonché dei giudici onorari (i GOP, per intenderci)¹²⁴. In particolare, per quanto riguarda i primi, le banche dati si risolverebbero anche in «strumenti attraverso i quali formare le nuove leve di giuristi, che operano all’interno degli uffici in preparazione dei pubblici concorsi ed esami»¹²⁵.

Da ultimo, prima di procedere ad un’analisi ravvicinata delle finalità, sembra opportuno segnalare un aspetto “strutturale”: la proiezione teleologica risulta inevitabilmente orientata dal carattere “aperto” o “chiuso” della banca dati, a

¹²⁴ CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l’ufficio per il processo*, cit., il quale ragiona approfonditamente sulle finalità perseguite con lo sviluppo del progetto di costruire banche dati di merito. In particolare, secondo l’Autore la finalità, almeno con riferimento a quelle curate dall’Ufficio per il processo, sarebbe duplice, assolvendo ad una funzione formativa e una organizzativa, quest’ultima a sua volta servente a migliorare l’efficienza (su quest’ultima si veda più diffusamente *infra* par. 4.3).

¹²⁵ *Ibid.*

seconda, cioè, che sia liberamente accessibile da tutti i cittadini¹²⁶ oppure riservata a soggetti qualificati, dovendosi qui ulteriormente distinguere se l'abilitazione riguardi i soli magistrati o venga estesa agli avvocati. Così, mentre un sistema *open access* sarebbe funzionale a condizionare gli atteggiamenti dei cittadini, ad esempio per deflazionare il carico giudiziario, un sistema rivolto ai soli magistrati potrebbe avere lo scopo di orientare il modo in cui essi esercitano la funzione, magari spingendoli al conformismo.

4.1. *Prevedibilità delle decisioni e certezza del diritto.* La prima finalità che viene in mente è quella di migliorare il tasso di prevedibilità delle decisioni: la conoscenza estesa della giurisprudenza di merito e, in particolare, la ricognizione degli orientamenti da essa espressi sulle *quaestiones iuris* favorirebbe la prevedibilità degli esiti di contenziosi giudiziari (potenziali o in atto). E questa, a sua volta, dovrebbe favorire maggiore certezza del diritto¹²⁷, intesa quale «possibilità di individuare, in maniera ragionevolmente attendibile, le conseguenze giuridiche, o la qualificazione giuridica, di determinati atti o fatti»¹²⁸; ma ad una condizione, che ci sia uniformità interpretativa. Di per sé, dunque, lo strumento delle banche dati non è capace, in modo immediato, di innalzare il livello di prevedibilità delle conseguenze giuridiche di determinati atti o fatti: per raggiungere questo *target* è indispensabile che, progressivamente, i giudici si conformino agli orientamenti numericamente dominanti.

¹²⁶ Al riguardo CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, cit., par. 3, evidenzia che le banche dati sono «preziosi strumenti di organizzazione: sia perché fotografano con maggiore precisione il lavoro svolto dalle varie articolazioni dell'ufficio, sia perché - ove condivise all'esterno - permettono una prognosi di massima, per grandi numeri, sui tempi e sulle modalità di svolgimento dei processi e sul loro esito; permettono, in altri termini, un dialogo dell'ufficio con il suo territorio».

¹²⁷ Si tratta di un tema certamente «classico», al quale la dottrina giuridica, anche quella di matrice filosofica, di recente sta nuovamente riservando particolare attenzione. Tra i tanti contributi, possiamo ricordare BIN, *Certeza del diritto e legalità costituzionale*, in *Specula Iuris*, 2023, 2, 253 ss.; DE FALCO, *La certezza del diritto e problematiche applicative in Italia. Riflessioni da momenti di confronto*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2023, 2, 483 ss.; GOMETZ, *Indici di certezza giuridica*, in *Dir. quest. pubbl.*, 2012, 12, 308 ss.; GOMETZ, *La certezza giuridica come prevedibilità*, Giappichelli, 2005, *passim*; GUASTINI, *La certezza del diritto come principio di diritto positivo?*, in *Le Regioni*, 1986, 1090 ss.; MARGIOTTA, *Certeza del diritto e diritto positivo*, in *Nomos*, 2021, 1; PEGORARO, *Certeza del diritto e diritto costituzionale. Comparazioni diacroniche e sincroniche sui testi normativi*, in *Rev. Advocacia Publica Federal*, 2018, 28 ss. (già apparso in *Rev. latino-am. estudos const.*, 20, 2017, 91 ss.); PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, in *Dir. pubbl.*, 2018, 2, 517 ss.

¹²⁸ PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, cit., 519. Si tratta - come segnala lo stesso Autore - di una definizione divergente, per un aspetto significativo, da quella più diffusa nella letteratura giuridica, incentrata sul concetto di prevedibilità. Per la definizione «maggioritaria» si veda, per tutti, MARGIOTTA, *Certeza del diritto e diritto positivo*, cit., 1.

Questa prima semplice osservazione spinge a due riflessioni consequenziali. Primo: inseguire una maggiore prevedibilità delle decisioni¹²⁹, sposta il *focus* dal momento di produzione delle norme a quello della loro applicazione¹³⁰, in qualche modo assecondando la ormai conclamata pulsione del sistema a valorizzare il c.d. diritto giurisprudenziale¹³¹.

Secondo: un'impostazione che privilegi tale accezione di prevedibilità finirebbe per trasferire la giustizia da una logica della certezza a una logica della probabilità¹³². In altre parole, ciò che conta non sarebbero la plausibilità degli indirizzi interpretativi rispetto al dettato normativo e il raggiungimento di un appropriato grado di certezza cognitiva sul fatto storico, quanto, piuttosto, l'attendibile predittività di un risultato giudiziario.

Il cambio di registro si apprezza in modo plastico calando il tema in una dimensione geografica: nella prospettiva della prevedibilità, non rappresenterebbe un *bug* del sistema una eventuale disomogeneità su scala nazionale tra gli orientamenti espressi da diversi giudici della Repubblica italiana, purché il singolo ufficio giudiziario esprima un indirizzo uniforme, che non sia, *ça va sans dire*, contrario ad arresti consolidati della Suprema Corte: una volta individuato in modo corretto (*id est*, secondo i criteri di competenza applicabili)

¹²⁹ Critica aspramente l'esaltazione della prevedibilità delle decisioni RAMPIONI, *Dalla ultronea ma chiara prevedibilità eurounitaria-convenzionale alla rilevante quanto dissimulata prevedibilità "nostrana"*, in www.dirittodidifesa.eu, 9 marzo 2023.

¹³⁰ Secondo PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, cit., 519, «la prevedibilità non può esaurire il concetto di certezza, anche se può ben essere criterio o condizione di certezza» (il corsivo è dell'Autore), per ribadire, poco oltre, che sarebbe «fuorviante identificare *tout court* la certezza del diritto con la possibilità di formulare previsioni» (*ibid.*).

¹³¹ Il tema è ormai al centro di numerose riflessioni scientifiche. Si vedano, in particolare, FIANDACA, *Il diritto penale giurisprudenziale tra orientamenti e disorientamenti*, Napoli, 2008; MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020; VIGANÒ, *Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale*, in www.sistemapenale.it, 19 gennaio 2021; CANZIO, *Legalità penale, processi decisionali e nomofilachia*, in www.sistemapenale.it, 29 giugno 2022; LUPO, *Sistema delle fonti, diritto giurisprudenziale e legalità penale*, in *Cass. Pen.*, 2022, 404 ss.; DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni per l'illecito interpretativo*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 3, 13 ss. In giurisprudenza, una messa a fuoco molto nitida sul c.d. diritto giurisprudenziale e sul c.d. diritto vivente, si rinviene in *Cass.*, Sez. un., 21 gennaio 2010, n. 18288, Pres. Gemelli, Rel. Milo, ric. PG Milano in c. Beschi, parr. 6-8, pubblicata su *For. it.*, 2010, 11, 566 ss., e in *Cass. pen.*, 2011, 1, 17 ss., con nota di RUSSO, *Il ruolo della law in action e la lezione della Corte europea dei diritti umani al vaglio delle Sezioni unite. Un tema ancora aperto* (26 ss.).

¹³² MIRAVALLE, *La tecnologia per lavorare meno o per lavorare meglio? Riflessioni sul futuro della giustizia ad alta intensità tecnologica*, in *Quest. giust. online*, 30 ottobre 2023, 5, secondo cui l'uso sistematico di strumenti tecnologici «in particolare quelli con finalità predittive-prognostiche, contribuirebbe a traslare la giustizia dal linguaggio della certezza, tipico del diritto, a quello della probabilità, tipico della scienza». In particolare, con specifico riferimento alla «predizione probabilistica insita negli strumenti tecnologici applicati al diritto», l'Autore evidenzia come sia «antinomica rispetto alla verità "oltre ogni ragionevole dubbio", perseguita nel processo nella sua funzione epistemologica».

l'ufficio interessato, l'esito della causa sarebbe prevedibile. Rimanendo ancorati ad una dimensione razionale e non (aridamente) calcolabile, il discorso si ribalta: la certezza, intesa come ragionevole prevedibilità delle conseguenze giuridiche di atti o fatti, rappresenta un modello ideale a cui tendere¹³³, eliminando i fattori che generano incertezza o riducendone l'impatto e non, invece, una condizione assoluta effettivamente raggiungibile mediante progressivo azzeramento dei margini di incertezza. E, soprattutto, alla certezza intesa in questi termini si può aspirare impegnandosi anzitutto in un lavoro di affinamento del sistema che parta dal precetto normativo. Un lavoro i cui principali ingredienti si possono individuare nel compimento di appropriate scelte di politica normativa, nell'utilizzo di ortodosse tecniche legislative¹³⁴, nella formazione congiunta di tutti i protagonisti della giurisdizione, nella integrale accessibilità delle decisioni di tutte le corti e nella corretta attività nomofilattica da parte della Cassazione¹³⁵. È chiaro, volendo porci in una prospettiva realista e non meramente ideale, che anche l'uso più accorto e sapiente di tutti i migliori strumenti tecnici e culturali disponibili¹³⁶ non po-

¹³³ In tal senso ci sembra l'impostazione di PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, cit., che parla di certezza del diritto come «ideale apprezzabile» (il corsivo è nostro) e che, posta la distinzione «tra certezza del diritto come fatto e certezza del diritto come valore» tra assume che essa sia «un valore meritevole di essere perseguito dal diritto» (il corsivo, qui, è dell'Autore) (518), precisando poi che la certezza del diritto è un valore relativo sotto più punti di vista, anche nel senso che «le condizioni di certezza hanno carattere graduale; dunque la certezza è sempre una questione di più o meno» (26).

¹³⁴ In ordine a tali aspetti si veda l'approfondimento di PEGORARO, *Certezza del diritto e diritto costituzionale. Comparazioni diacroniche e sincroniche sui testi normativi*, cit., 44 ss.

¹³⁵ Per un'utile panoramica delle principali condizioni atte a favorire un quadro di certezza si veda, ancora una volta, PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, cit., 523 ss., declinate in base alla distinzione tra «certezza primaria», ossia riferita ai cittadini quali destinatari «primari», e «certezza secondaria», considerata dal punto di vista dell'organo dell'applicazione. Con specifico riguardo al tema dell'esercizio della funzione nomofilattica, si segnala il recente lavoro di BARGI, *Consensi e dissensi sulle origini della cassazione: la sensibile divaricazione dal modello prefigurato da Calamandrei della funzione nomofilattica nello Stato moderno*, in *Arch. pen.*, 2022, 3, il quale, nel valorizzare il profilo della correlazione tra prevedibilità della decisione e la «controllabilità della sua correttezza in vista dell'effettività delle garanzie del modello costituzionale del giusto processo», segnala i mutamenti degli scopi assegnati alla Suprema Corte e afferma che «l'uniformità dell'interpretazione risulta un valore tendenziale, sempre che, però, sia compatibile con la coerenza interpretativa e non blocchi l'evoluzione della giurisprudenza» (il corsivo è nostro). L'Autore, inoltre, nel richiamare il pensiero di TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991, rimarca che il ruolo della Cassazione non risiede più nella collocazione apicale e, dunque, «non nelle ragioni dell'autorità, ma nell'autorità delle ragioni poste a base delle decisioni» (il corsivo è dell'Autore).

¹³⁶ In prospettiva *de iure condendo*, parte della dottrina processualpenalistica immagina l'innesto di due istituti, concepiti in un'ottica integrata, capaci (anche) di ridurre l'incertezza altrimenti consustanziale ad un sistema in cui le scelte di valore e i giudizi probabilistici restino affidati alla discrezionalità del giudice: da un lato, la introduzione della «giuria elettiva di esperti», con il compito di risolvere i «casi di incertezza assiologica dell'interpretazione» esercitando «il potere di "creare" la regola del caso concreto»;

trebbe comunque – lo si accennava poc’anzi – azzerare un fisiologico tasso di incertezza: si pensi, ad esempio, a situazioni di stallo interpretativo per la convivenza di linee esegetiche dotate di equipollente persuasività¹³⁷; ma almeno l’*imprinting* del sistema sarebbe connotato da una tensione assiologica verso la migliore decisione possibile.

Per non parlare, poi, della inesorabile semplificazione della realtà storica che un modello sbilanciato sulla prevedibilità delle decisioni pretenderebbe per perseguire in modo efficace il suo scopo. La materia viva e pulsante di qualsiasi causa giudiziaria, quasi inmancabilmente ricca di sfaccettature e sfumature, dovrebbe essere sottoposta ad un inevitabile lavoro di riduzione per essere incastrata in enunciati processabili in funzione comparatistica/computazionale. La conseguenza sarebbe quella di rendere approssimativa la precognizione, pur di evitare che l’oracolo non sia in grado di fornire un responso al giudice chiamato a decidere – e dunque alla spasmodica ricerca di precedenti conformi – o al cittadino che debba compiere le proprie scelte in ordine a una questione giustiziabile. Insomma, il *non liquet* non è performante, bisogna azzerarne la quota, anche a costo di manipolare il fatto in chiave omologante.

Le considerazioni che precedono aiutano a smascherare l’inganno che si può celare tra le pieghe della evocata “certezza” del diritto. Occorre infatti appurare che tale finalità, senza dubbio virtuosa, sia effettiva e non sia, invece, un’ipocrita copertura per *targets* di altra natura. Nel primo caso le scelte operative dovrebbero essere coerenti: in primo luogo occorrerebbe promuovere la conoscenza delle pronunce divergenti; la circostanza che gli strumenti già

dall’altro, la elaborazione di “protocolli” normativi volti a fissare *standard* conoscitivi cui riconoscere la connotazione di “evidenza ricostruttiva”. Congegni da calare in una lettura del modello processuale che attribuisca al giudice un ruolo rigorosamente terzo e una funzione di controllo falsificazionista (ispirato alla logica deduttiva) degli argomenti probatori e degli argomenti interpretativi introdotti dalle parti, con contestuale esaltazione del contraddittorio quale strumento privilegiato di acquisizione delle premesse fondanti la decisione. Per una compiuta descrizione di questo modello – avendo in questa sede inevitabilmente dovuto semplificare una costruzione teorica molto articolata e raffinata – non possiamo che rinviare ai principali lavori con i quali l’Autore ne ha tratteggiato la fisionomia: MENNA, *Formazione e previsione degli argomenti giustificativi della decisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 12, 1545 ss.; ID., *Giurie elettive di esperti per favorire un dialogo non “creativo” tra le corti*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1, 5 ss.; ID., *La giuria elettiva di esperti nel processo penale*, Torino, 2017; ID., *La salvezza dell’interpretazione non discrezionale del giudice dibattimentale attraverso l’introduzione della “giuria elettiva di esperti”*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1, 99 ss.; ID., *Il ragionamento probabilistico dei contendenti e non del giudice dibattimentale*, in *Arch. pen. web*, 2022, 1.

¹³⁷ Segnala situazioni di questo tipo MENNA, *La giuria elettiva di esperti nel processo penale*, cit., p. 27-28: «se per la soluzione di una questione ci si può riferire a metodi argomentativi differenti (come a volte accade quando non si sappia se utilizzare l’argomento “*ubi lex non voluit tacuit*” o l’argomento diverso “*lex minus dixit quam voluit*”), le forme istituzionali dell’interpretazione non sono sufficienti a rinvenire il criterio da adottare nel caso concreto».

operativi e i progetti in via di sviluppo impediscano (o non favoriscano) la loro visibilità dovrebbe essere considerato un primo preciso indizio contrario¹³⁸. La verità, per quello che si cercherà di dimostrare tra un attimo, è che questi sembrano valori “civetta”, da agitare per annichilire le resistenze di chi denunci, nei progetti di predittività, obiettivi di natura ben diversa.

4.2. *Circolarità evolutiva e persuasività*. Coerente con la finalità di ridurre il livello di incertezza, ma senza l'inconveniente di generare la sclerotizzazione giudiziaria e la fissità dell'ordinamento, si può annoverare l'obiettivo di favorire, grazie alla massima circolarità del dato giurisprudenziale e al confronto tra diversi orientamenti, la evoluzione del sistema sulla base della persuasività dell'argomentazione giuridica.

Con questa propensione, il potenziamento della diffusività dell'informazione giuridica¹³⁹ e, in particolare, delle decisioni giudiziarie¹⁴⁰ diventa, in ultima analisi, funzionale ad un innalzamento della qualità della giurisdizione: il sistema punta alla naturale emersione della migliore soluzione ermeneutica.

In generale un'intensa e capillare circolazione del patrimonio giurisprudenziale-

¹³⁸ Al riguardo sia l'impostazione normativa impressa alle banche dati curate dall'Ufficio per il processo sia il progetto *Archivio di merito* del Consiglio superiore della magistratura non sembrano affatto valorizzare le pronunce difformi, tutt'altro (si veda *supra* parr. 2.1 e 2.3).

¹³⁹ A tale *mission* dedica particolare attenzione l'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) che, in apposita sezione del sito (www.igsg.cnr.it/cat-progetti/diffusione-dellinformazione-giuridica/), ricorda come la diffusione dell'informazione giuridica negli ultimi anni sia stata fortemente influenzata dall'avvento delle tecnologie digitali e delle reti informatiche, con sviluppo di un vero e proprio processo di democratizzazione dell'accesso all'informazione giuridica. Residuano però fattori limitanti (ad es. complessità del diritto, mancanza di standardizzazione delle fonti di informazione, accesso limitato alle risorse giuridiche). Per superarli si segnalano diversi approcci: «la promozione dell'accesso libero e aperto alle fonti di informazione (free access to law), la semplificazione del linguaggio giuridico, la standardizzazione formale e semantica del dato giuridico e l'utilizzo di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale per migliorare l'accesso alle informazioni giuridiche».

¹⁴⁰ Evidenzia l'aspetto positivo nella «possibilità di confronto immediato attraverso gli strumenti informatici» RIZZARDI, *Il giudice di merito e la Corte di cassazione: alla ricerca della nomofilachia perduta*, in *Quest. giust.*, 2017, 3, 19, secondo la quale «la circolazione di decisioni, lo scambio di informazioni, ragionamenti, casistiche è una preziosissima risorsa che colma distanze (anche geografiche) e riequilibra posizioni; nel flusso di informazioni “verticali” (dalla Cassazione) si inseriscono quelle “orizzontali” - ossia lo scambio tra giudici di merito sulle proprie decisioni - con il risultato che ogni giudicante ha, in caso di bisogno, una vastissima mole di dati ai quali attingere in caso di necessità».

le dovrebbe favorire il pluralismo giudiziario¹⁴¹. E proprio la diffusione e la condivisione della giurisprudenza di merito potrebbe favorirne una significativa crescita. La circolarità sarebbe orizzontale e, dunque, ispirata ad un maggiore tasso di “democraticità”: a differenza della circolarità verticale (si pensi alla giurisprudenza della Corte di cassazione), il giudice di merito non dovrebbe confrontarsi con provvedimenti emessi da un giudice “superiore”, ma da altri giudici della sua stessa platea.

Questa dimensione, da un lato, dovrebbe incentivare lo sforzo dei giudici sul piano della persuasività, inducendoli ad un maggiore impegno nella elaborazione di percorsi argomentativi convincenti; dall’altro, neutralizzare la naturale inibizione derivante, invece, dall’autorevolezza dei precedenti “superiori”.

Poi, s’intende, devono funzionare efficaci dinamiche nomofilattiche per garantire uniformità da parte della giurisprudenza e il tempestivo assorbimento dei fisiologici contrasti destinati a svilupparsi sulle singole questioni, i quali, se lasciati irrisolti a lungo, fanno lievitare i livelli di incertezza del sistema. E anche sotto tale aspetto, risulterebbe decisivo il ruolo giocato dalla Corte di cassazione: un settaggio effettivamente bidirezionale del dialogo tra legittimità e merito¹⁴² consentirebbe alla giurisdizione “superiore” di intercettare con prontezza indirizzi di merito confliggenti e selezionare quello più persuasivo.

D’altra parte, in ordine a tale virtuosa visione teleologica della circolarità, insiste molto, almeno a parole, il Consiglio superiore della magistratura nei documenti relativi alla ricostituzione dell’*Archivio di merito* su *Italgire*¹⁴³; così come, lo stesso Consiglio, altrove stigmatizza, invece, i rischi di conformismo giudiziario connessi a progetti incentrati sull’utilizzo dell’Intelligenza artificiale, in particolare di quelli tesi a consentire all’utente «la possibile proiezione

¹⁴¹ Parla di pluralismo giudiziario, anche se con riferimento ad un tema non proprio sovrapponibile a quello oggetto di analisi nel nostro lavoro, FALATO, *Segreto della camera di consiglio ed opinione dissenziente. Un rapporto da (ri)meditare per le decisioni delle Corti superiori*, Pisa, 2016, 39 ss., secondo cui il pluralismo dialogico «risponde ai bisogni di razionalità dell’argomentazione giuridica che si manifesta nella motivazione della sentenza e realizza (contribuisce a realizzare) il carattere scientifico della giurisprudenza e la legittimità delle decisioni giudiziali» (48). Più di recente l’Autrice è ritornata sul tema, in EAD., *Opinione dissenziente, metodo giuridico e pluralismo ideologico. Le ricadute della dissenting sull’opera evolutiva del diritto e sulla certezza del diritto. A Giuseppe Riccio*, in *Dir. gius. min.*, 2021, 3/4, 13 ss.

¹⁴² Valorizza la dimensione bidirezionale e la natura costante del dialogo tra legittimità e merito, affinché il corretto esercizio della giurisdizione ne possa trarre beneficio, CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, cit., 1.

¹⁴³ Cfr. *supra* par. 2.3 e, in particolare, CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, cit., 1.

giudiziaria del caso proposto»¹⁴⁴.

4.2. *Pulsioni efficientiste, produttivismo e conformismo giudiziario.* E veniamo a quella che, a nostro avviso, rappresenta l'autentica – quanto dissimulata – finalità perseguita dalla gran parte dei progetti in esame: favorire la serializzazione decisionale e la stereotipizzazione degli apparati motivazionali¹⁴⁵; perché questo significa semplificazione, accelerazione, maggiore produttività: in una parola, efficienza; o forse, dovremmo più consapevolmente dire, efficientismo¹⁴⁶. Ma questo significa – lo si ammetta senza infingimenti ed ipocrisie – dischiudere le porte al conformismo giudiziario¹⁴⁷ e destinare la giurisprudenza alla sclerotizzazione.

Il più eloquente – ma vorremmo dire spudorato – indice rivelatore di tale finalità lo si rinviene nella conformazione normativa dei compiti riservati all'Ufficio per il processo proprio con riguardo alla formazione delle banche dati, anche in considerazione del fatto che si tratta, almeno allo stato,

¹⁴⁴ CSM, *Relazione sullo stato della Giustizia telematica – anno 2021* (delibera 21 dicembre 2021), 13, ove, nel menzionare i progetti sperimentali condotti da alcuni uffici di corte di appello, tra cui vengono espressamente richiamati quelli di Venezia, Brescia e Genova (si vedano, rispettivamente, note 91, 89 e 92), si chiarisce che essi dovranno essere costantemente monitorati dall'Organo di autogoverno anche «al fine di evitare rischi di “conformismo giudiziario” con conseguente impoverimento della qualità della giurisdizione».

¹⁴⁵ Si veda, in ordine a tale rischio, PAGNI, *L'Ufficio per il processo: l'occasione per una (ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con uno sguardo alle riforme processuali in cantiere*, in *Quest. giust. online*, 17 novembre 2021, secondo cui «Se correttamente intese, queste previsioni, potrebbero divenire l'occasione per stimolare la costruzione di un pensiero attivo, e non soltanto per facilitare, come troppo spesso avviene, la passiva ricezione di interpretazioni che non sia ha la capacità, o la voglia, di ripensare». L'Autrice immagina «la creazione di banche dati e di rassegne ragionate di provvedimenti di merito emessi dai singoli Uffici giudiziari mirate a consentire la conoscenza e a sviluppare un dialogo sempre più proficuo tra giurisprudenza di merito e di legittimità».

¹⁴⁶ Per uno spunto di ordine definitivo, si veda, volendo CRICRÌ-DE MARIA-FRANCESCHINI, *L'Ufficio per il processo: tra vocazione efficientista e salvaguardia della funzione giurisdizionale*, cit., 264-265, secondo i quali: «l'efficientismo esprime una esasperazione dell'efficienza, perseguita, se non “a tutti i costi”, quantomeno in via prioritaria, elevandola a valore in sé (e non meramente strumentale). Guardando ad una più collaudata coppia semantica, potremmo dire che l'efficienza sta all'efficientismo come la forma sta al formalismo. Il passo successivo, che già si registra nel *trend* espresso dalla giurisprudenza e dalla politica normativa degli ultimi anni, è quello di attribuire all'efficienza il rango di interesse bilanciabile con quelli consustanziali del giusto processo disegnato dalla Costituzione».

¹⁴⁷ CSM, *Relazione sullo stato della Giustizia telematica – anno 2021* (delibera 21 dicembre 2021), 13, ove, nel menzionare i progetti sperimentali condotti da alcuni uffici di corte di appello (si veda *supra* par. 2.4 e note 89 ss.), si chiarisce che essi dovranno essere costantemente monitorati dall'Organo di autogoverno anche «al fine di evitare rischi di “conformismo giudiziario” con conseguente impoverimento della qualità della giurisdizione». Stigmatizza rischi del genere anche CEPEJ, *Carta etica europea sull'utilizzo dell'AI nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, cit. (*supra* nota 101), 43, ove si sottolineano «i pericoli della cristallizzazione della giurisprudenza e i suoi effetti potenzialmente negativi sull'imparzialità e l'indipendenza dei giudici».

dell'unico dato positivo espressamente riferito ad esse. Riprendendo quanto già ricordato¹⁴⁸, il d.lgs. 151/2022, da un lato, specifica che l'attività di organizzazione delle decisioni si deve concentrare soprattutto su «quelle aventi un rilevante grado di serialità»; dall'altro, riconnette in modo dichiarato «la valorizzazione e le messa a disposizione dei precedenti» alla finalità di «incrementare la capacità produttiva dell'ufficio»¹⁴⁹. Ed è proprio analizzando tale disciplina che alcuni commentatori inquadrano la banca dati come «un mezzo per rendere l'ufficio più efficiente, nelle varie dimensioni che l'efficienza può avere»¹⁵⁰.

Ma quello in materia di Ufficio per il processo è solo uno sviluppo di un *trend* ormai consolidato. Così, guardando a uno scenario più ampio, si inseriscono in tale traiettoria i noti provvedimenti adottati da alcuni Presidenti della Corte di cassazione¹⁵¹, tesi ad introdurre lo strumento della c.d. motivazione semplificata¹⁵² per favorire «prassi lavorative più rapide» e, per tale via, «un più efficace perseguimento delle finalità di abbreviazione dei tempi di redazione dei provvedimenti». In particolare, per quanto concerne il settore penale, l'adozione di tale tecnica motivazionale viene prescritta, tra l'altro, per la decisione di ricorsi «che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal collegio»; in tal caso l'estensore deve inserire il «richiamo dei precedenti conformi»¹⁵³.

Proliferano non solo dispositivi di *soft law*¹⁵⁴. I congegni normativi che sem-

¹⁴⁸ Cfr. *supra* par. 2.1.

¹⁴⁹ Cfr. art. 6, comma 1, lett. c) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151.

¹⁵⁰ CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, cit., par. 3, che aggiunge: «le banche dati possono allora essere funzionali a obiettivi di maggiore produttività, di innalzamento della qualità, di trasparenza e di dialogo col territorio».

¹⁵¹ Cfr. PRIMO PRES. CASS., decreto 22 marzo 2011, *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze civili*, pubblicato su *Giust. Insieme*, 2011, 1-2, 217 ss.; ID., decreto 28 aprile 2016, n. 68, *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali* (il testo è stato pubblicato dalla rivista *Giurisprudenza penale* ed è scaricabile al [link www.giurisprudenzapenale.com/2016/05/04/il-decreto-della-cassazione-sulla-motivazione-semplificata-delle-sentenze-penali/](http://link.wwww.giurisprudenzapenale.com/2016/05/04/il-decreto-della-cassazione-sulla-motivazione-semplificata-delle-sentenze-penali/)); ID., decreto 14 settembre 2016, n. 136, *La motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica* (il testo visionabile al [link www.csm.it/web/gcancio/bacheca-del-consigliere/-/blogs/la-motivazione-dei-provvedimenti-civili-in-particolare-la-motivazione-sintetica-](http://link.wwww.csm.it/web/gcancio/bacheca-del-consigliere/-/blogs/la-motivazione-dei-provvedimenti-civili-in-particolare-la-motivazione-sintetica-)).

¹⁵² MUSCELLA, *La motivazione semplificata tra funzione nomofilattica della cassazione ed esigenze di economia processuale*, in *Arch. pen. web*, 2016, 3, 20 dicembre 2016; SCODIFITI, *Ontologia della motivazione semplificata*, in *Giust. civ. Riv. trim.*, 2014, 3, 677 ss.

¹⁵³ PRIMO PRES. CASS., decreto 28 aprile 2016, n. 68, *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali*, cit., 3-4.

¹⁵⁴ A proposito del tema si veda, per tutti, BIN, *Soft law, no law, in Soft law e hard law nelle società postmoderne*, a cura di Somma, Torino, 2009, 31 ss.

brano incentivare il conformismo sono ormai disseminati nell'ordinamento. Sul versante processuale, sia pure in ambito civile¹⁵⁵, è emblematico il disposto dell'art. 388 c.p.c., che prevede la trasmissione della sentenza dal cancelliere della Corte di cassazione a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, con la dichiarata funzione "pedagogica" di far conoscere a quest'ultimo l'esito dell'impugnazione proposta avverso il suo provvedimento e, laddove avesse mostrato "esuberanza", con l'obiettivo recondito di indurlo ad adeguarsi ai *dicta* superiori¹⁵⁶.

Sul terreno ordinamentale, invece, si pensi alla recente riforma Cartabia in tema di valutazione di professionalità, con il tanto discusso parametro del grado di "tenuta", in termini di conferma/smentita, dei provvedimenti emessi dal magistrato valutato¹⁵⁷. Pur non essendo revocabile in dubbio l'assoluta e urgente necessità che il controllo diventi effettivo, è difficile negare l'effetto conformativo che la riforma avrebbe sui magistrati più pavidì e su quelli pigri; producendo, così, una paradossale eterogenesi dei fini.

Ma il punto da cui si irradiano le maggiori pulsioni efficientiste va rintracciato nei parametri di laboriosità di chiara matrice produttivistica progressivamente introdotti nel sistema, incidenti sulla valutazione periodica di professionalità (oltre che sul versante disciplinare): i carichi esigibili e lo standard di rendi-

¹⁵⁵ Sebbene il lavoro sia dichiaratamente "sbilanciato" sul *volet pénal*, i richiami a istituti e congegni dell'ordinamento processuale civile paiono opportuni non solo per una visione di più ampio respiro sul sistema nel suo complesso, ma anche in considerazione della tendenza degli ultimi lustri a importare da quell'ambito alcune soluzioni normative. In tal senso appaiono emblematiche le vicende che hanno riguardato l'imanmissibilità dell'appello penale per aspecificità estrinseca sul modello dell'art. 342 c.p.c. e il meccanismo di irrigidimento nomofilattico introdotto dall'art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p. sulla falsariga dell'art. 374 c.p.c.

¹⁵⁶ Ne parla, ad esempio, CANZIO, *Legalità penale, processi decisionali e nomofilachia*, in *www.sistemapenale.it*, 29 giugno 2022. Meccanismo che non è invece previsto per le impugnazioni di merito, dove avrebbe una finalità diversa da quella di incentivare il conformismo: il gravame spesso è incentrato sull'apprezzamento delle prove e, quindi, sulla ricostruzione dei fatti di causa; la conoscenza di eventuali riforme del provvedimento motivate da diversi apprezzamenti del compendio probatorio potrebbe essere utile ad un affinamento dell'abito mentale del singolo giudice, che deve essere settato sul registro, per certi versi controintuitivo, della presunzione di non colpevolezza (come regola di giudizio) e della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

¹⁵⁷ Il richiamo è alla disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), n. 1 l. 17 giugno 2022, n. 71, incentrata sulla «sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio». In argomento si veda MAGI-CAPPUCCIO, *La delega Cartabia in tema di valutazione di professionalità del magistrato: considerazioni a prima lettura*, in *Quest. giust.*, 2022, 2-3, 77 ss.; CIVITELLI, *La giustizia e la performance*, in *Quest. giust.*, 2022, 2-3, 85 ss.; DI FEDERICO, *Riforma delle valutazioni di professionalità e delle disfunzioni ad essa connesse, in prospettiva comparata*, in *www.dirittodidifesa.eu*, 30 marzo 2022.

mento individuale medio¹⁵⁸. Peraltro, proprio di recente oggetto di una delibera molto attesa del Consiglio superiore della magistratura che¹⁵⁹, esercitando il potere attribuitogli dalla riforma Cartabia¹⁶⁰, ha offerto una definizione a livello nazionale del concetto di carico esigibile: si parla, appunto, di «indicazione centralizzata dei carichi esigibili».

E proprio queste previsioni ordinamentali rischiano di esprimere una notevole capacità di orientamento culturale del corpo magistratuale. Soprattutto con riguardo al tema degli indici di produttività, sembra che le reazioni critiche – comunque molto blande rispetto a quelle che hanno agitato la magistratura associata in occasione del varo della l. 71/2022, con la proclamazione di una giornata di astensione dalle attività – siano state ispirate da motivazioni di carattere “sindacale” piuttosto che dal timore di ricadute negative sulla qualità della giurisdizione. In altre parole non vi è stato un rigetto delle modifiche capaci di far scivolare il sistema verso una deriva quantitativo-produttivistica; al contrario, l'impressione è che la “svolta” sia stata digerita tutto sommato bene. Anche questi, vale la pena sottolinearlo, sono atteggiamenti espressivi della c.d. cultura della giurisdizione¹⁶¹, che, per inciso, continua ingiustificatamente ad essere appannaggio esclusivo della magistratura.

La riflessione andrebbe infine completata con l'analisi dello strumentario tec-

¹⁵⁸ Per approfondire queste nozioni sono molto utili i contributi di CARUSO, *Tra standard di rendimento e carichi esigibili. L'inafferrabile misura del lavoro dovuto dal magistrato indipendente*, in *Quest. giust. online*, 16 marzo 2016; MORABITO, *Valutazioni di professionalità e standard di rendimento: la misurazione del lavoro dei magistrati e della organizzazione degli uffici*, in *www.giustiziainsieme.it*, 13 giugno 2020; NAPPI, *I «carichi esigibili» tra prospettiva istituzionale e allure sindacale*, in *Quest. giust. online*, 3 maggio 2022. I lavori citati mettono in evidenza anche il rilievo che questi concetti rivestono nella redazione dei programmi di gestione redatti dai capi degli uffici giudiziari.

¹⁵⁹ Cfr. CSM, delibera 25 ottobre 2023, *Determinazione dei carichi esigibili nazionali*, il cui testo integrale è scaricabile al [link www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/carichi-esigibili-nazionali?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione](http://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/carichi-esigibili-nazionali?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/circolari/settima-commissione).

¹⁶⁰ Il riferimento è alle modifiche apportate dalla l. 17 giugno 2022 n. 71 (*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*) all'art. 37 del d.l. 6 giugno 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, avente ad oggetto l'obbligo, per i dirigenti degli uffici giudiziari, di predisporre annualmente un programma per la gestione dei procedimenti con l'indicazione degli obiettivi di rendimento. In argomento si veda VIGORITO, *Le tabelle degli uffici giudiziari giudicanti e i programmi di gestione nel “progetto Cartabia”. L'occasione di un cambiamento*, in *Quest. giust.*, 2022, 2-3, 138 ss.

¹⁶¹ Il sintagma è molto diffuso nel discorso degli addetti ai lavori. Il suo significato, apparentemente intuitivo e scontato, ad un'analisi più approfondita si presenta molto invece più sfuggente e controverso di quanto si possa immaginare. Sul tema si veda la recente raffinata riflessione di DONINI, *Cultura dei penalisti e condivisione dei saperi. La formazione comune e non separata di magistrati e di avvocati è una premessa al tema delle carriere*, in *www.sistemapenale.it*, 11 gennaio 2023.

nologico oggi disponibile¹⁶², che certamente favorisce produttivismo e conformismo. Basti pensare alla possibilità di generazione parzialmente automatica della motivazione tramite la *Consolle* del magistrato¹⁶³ attingendo a porzioni di sentenze archiviate e opportunamente catalogate. E qui, per inciso, va segnalata una netta differenza tra gli applicativi in uso, rispettivamente, in ambito civile e in quello penale.

Nel primo caso, infatti, la *Consolle del Magistrato* offre un ampio ventaglio di funzionalità: si pensi, in particolare, a quelle riguardanti la redazione di atti, la loro firma digitale e la successiva trasmissione al personale di cancelleria per la pubblicazione all'interno del fascicolo informatico. E allora, come suggerisce qualcuno¹⁶⁴, potrebbe essere sfruttato il redattore (o modellatore) della *Consolle* per attingere a parti di motivazione previamente indicizzati¹⁶⁵. Il risultato sarebbe quello (aberrante) di una composizione modulare e parzialmente automatizzata della motivazione; con l'ulteriore possibilità di integrare le banche dati curate dall'Ufficio per il processo¹⁶⁶, nonché di creare un'interfaccia con altre banche dati istituzionali, tra cui, ad esempio, la sezione *Merito* di *ItalgireWeb*, per ampliare il *plafond* del paniere da cui pescare "pezzi" di motivazione. Nel caso della *Consolle Area Penale*, invece, l'applicativo, almeno allo stato, si ri-

¹⁶² Contiene accenni molto interessanti a questi profili il lavoro di CICCARE, *La motivazione della sentenza civile nell'era dell'innovazione tecnologica*, in *Judicium*, 5 maggio 2023, che ragiona anche a proposito dell'utilizzo di *template* per la redazione della motivazione dei provvedimenti (par. 9.4.) e dell'inserimento di collegamenti intertestuali (che a tale proposito parla efficacemente di «motivazione connettiva», par. 9.3.2.).

¹⁶³ Parlano dell'applicativo *Consolle del Magistrato* BIGIARINI, *Il punto di vista del pubblico ministero*, in *La rivoluzione digitale. Processo penale telematico e processo penale da remoto*, a cura di Trapella, Canterano, 2021, 65, e ZEN, *Il punto di vista del giudice*, *ibid.*, 83-84. Per approfondire le funzionalità della *Consolle Area Penale* si possono consultare la scheda e i documenti pubblicati su apposita sezione del sito del Consiglio Superiore della magistratura alla pagina www.csm.it/web/csm-internet/il-processo-penale-telematico/sicp/consolle-del-pm-e-atti-documenti. Per quanto riguarda la Consolle utilizzata dai magistrati civili, si vedano le informazioni disponibili alla pagina www.csm.it/web/csm-internet/il-processo-civile-telematico/consolle-del-magistrato.

¹⁶⁴ CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, cit., par. 5, 6, 7 e 8, il quale propone, con specifico riguardo alle banche dati curate dall'Ufficio per il processo, la lavorazione dei provvedimenti per estrarre «un punto di motivazione (PDM) che ciascun giudice può inserire nel proprio modellatore di Consolle» (par. 7).

¹⁶⁵ CICCARE, *La motivazione della sentenza civile nell'era dell'innovazione tecnologica*, cit., par. 10. *Motivazione e robotica*, nell'esemplificare le modalità di utilizzo dell'Intelligenza artificiale come «sistema di supporto alla decisione», immagina che «si potrebbe implementare la funzionalità delle banche dati giurisprudenziali attraverso un'indicizzazione di determinati passaggi argomentativi ovvero tippizzando le principali *ratio decidendi*», pur affrettandosi a precisare: «fermo restando, però, che la vicenda processuale non potrà mai essere ridotta ad una pura e semplice equazione matematica». In tal senso si veda anche BICHI, *Intelligenza artificiale tra "calcolabilità" del diritto e tutela dei diritti*, in *Giur. it.*, 2019, 1173.

¹⁶⁶ CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, cit., par. 8.

duce sostanzialmente a un'agenda con scadenziario, utile soprattutto ai magistrati requirenti per monitorare il rispetto dei termini. Ma non è difficile immaginare, nel breve periodo, un allineamento che ponga anche il giudice penale nelle stesse inquietanti condizioni di lavoro semi-automatizzato.

5. *Un “repertorio” delle massime d’esperienza.* Mettendo ora da parte le finalità più “penetranti” e “a lungo raggio”, e guardando a quelle perseguibili con immediata concretezza, ne viene in mente una particolarmente ambiziosa: si potrebbe coltivare l’idea di sfruttare le raccolte di giurisprudenza di merito per controllare l’uso delle massime di esperienza da parte dei giudici di merito. L’obiettivo, in particolare, sarebbe quello di estrapolare le massime di esperienza utilizzate dal giudice per operare le inferenze dalle circostanze indizianti acquisite nel corso dell’istruzione¹⁶⁷.

Il punto è di estrema importanza pratica tenuto conto che il giudizio penale è disseminato di regole esperenziali¹⁶⁸, il più delle volte utilizzate in modo implicito dal giudice, che si limita ad indicare la conclusione del ragionamento senza esplicitare la premessa maggiore dell’inferenza¹⁶⁹; fenomeni che – se-

¹⁶⁷ Non è questa la sede per approfondire un tema tanto affascinante quanto complesso. In via di estrema sintesi potremmo descrivere le massime di esperienza come criteri inferenziali che consentono di trarre conseguenze di tipo probabilistico da determinate circostanze sulla scorta dell’*id quod plerumque accidit*. Sul tema si vedano i lavori monografici di PALAVERA, *Scienza e senso comune nel diritto penale. Il ricorso problematico a massime di esperienza circa la ricostruzione della fattispecie tipica*, Pisa, 2017, e, da ultimo, FALATO, *I saperi del giudice. A proposito dell’uso della scienza privata nel processo penale*, Napoli, 2020. Estremamente prezioso, per comprendere la rilevanza delle massime nel ragionamento probatorio e nella decisione giudiziaria, il saggio breve TARUFFO, *Considerazioni sulle massime d’esperienza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 551 ss. In materia, resta poi fondamentale il saggio di NOBILI, *Nuove polemiche sulle cosiddette «massime d’esperienza»*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1969, 156. Volendo si vedano anche FRANCESCHINI, *Le massime d’esperienza nell’accertamento dei reati tributari: la necessità di un rigoroso protocollo probatorio per arginare pericolose osmosi*, in *La disciplina penale in materia tributaria tra diritto positivo e diritto vivente*, a cura di Schlitzer, Napoli, 2021, 3 ss.; ID., *Massime d’esperienza: i rischi di abuso nell’utilizzo di un ineliminabile strumento conoscitivo* (nota a Cass., Sez. V, 14 settembre 2020, n. 28559), in *Dir. dif. Riv. UCPI*, 2021, 1, 125 ss.; ID., *Il peso probatorio del movente a delinquere* (nota a Cass., Sez. V, 15 settembre 2020, n. 29877), in *Cass. pen.*, 2022, 3, 1109 ss., ove si è proposto di attribuire, dal punto di vista definitorio, natura nomologica-induttiva al criterio inferenziale adottato sulla base delle massime d’esperienza (1124).

¹⁶⁸ MENNA, *Formazione e previsione degli argomenti giustificativi della decisione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, 1546, il quale parla di un giudizio «disseminato» di «argomenti di scienza ed esperienza».

¹⁶⁹ TARUFFO, *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *For. it.*, 1974, 83 ss., il quale, nello stigmatizzare l’orientamento giurisprudenziale che permette la motivazione implicita dell’accertamento presuntivo o si accontenta dell’indicazione dell’indizio su cui fonda la presunzione, afferma (109) che «entrambi questi atteggiamenti si risolvono in un sostanziale svuotamento dell’obbligo di motivazione: da un lato, ammettere la motivazione implicita significa legittimare la mancanza di motivazione sull’accertamento presuntivo, alla sola condizione che la presunzione non sia in contrasto con gli altri punti decisi; dall’altro, richiedere solo l’indicazione degli indizi significa consentire al giudice di non indicare le mas-

guendo l'impostazione tassonomica degli «abusi del libero convincimento» sviluppata da uno dei grandi Maestri del diritto processuale civile – potremmo collocare nella categoria della «motivazione misteriosa»¹⁷⁰. E anche quando la regola è esplicitata, essa molto raramente viene formulata correttamente in termini di “massima” (*id est*, meditante l'utilizzo di enunciati dotati di un appropriato livello di astrazione)¹⁷¹. Così come è altrettanto frequente imbattersi nell'impiego di massime invalide in quanto costruite su «generalizzazioni spurie», per usare, anche qui, l'icastica terminologia di Taruffo¹⁷²; oppure ancora in fenomeni di «sopravalutazione» del grado di concluzione di una massima di esperienza¹⁷³.

sime di esperienza delle quali si è avvalso, e rendere quindi estremamente aleatorio, se non impossibile, il controllo sulla validità logica dell'inferenza presuntiva».

¹⁷⁰ TARUFFO, *La valutazione della prova. Prova libera e prova legale. Prove e argomenti di prova*, in *La prova nel processo civile*, a cura del CSM, Vol. II, *Quaderni del Consiglio superiore della magistratura*, 1999, 108, 423 ss., il quale chiarisce che «si ha valutazione misteriosa tutte le volte che il giudice non esplicita i criteri, le scelte e le inferenze che giustificano la valutazione compiuta sulle prove ed il conseguente giudizio sul fatto. Il problema riguarda evidentemente la motivazione della decisione in fatto, e non sorgerebbe se venisse puntualmente seguito l'orientamento della Cassazione [...], che richiede una motivazione puntuale e completa su tutti gli elementi di prova» (431).

¹⁷¹ Si avvicina molto allo standard auspicabile la recente sentenza emessa all'esito di un processo assurto agli onori delle cronache, quello relativo al bendaggio e l'ammanettamento, da parte di un ufficiale dei Carabinieri, del cittadino americano Gabriel Natale Hjorth, fermato per l'omicidio del vice-brigadiere Cerciello Rega. Nella sentenza emessa il 24 febbraio 2023 dal Tribunale di Roma, si legge: «a differenza di quanto avviene per gli uccelli rapaci quando vengono privati degli stimoli visivi, un essere umano appena aggredito con quelle modalità dovrebbe, all'esatto contrario, agitarsi molto di più non potendo nemmeno vedere se qualcuno si appresta a colpirlo e da che punto arriva la minaccia [...] e comunque non potendo nemmeno comprendere, muovendo il capo, se rischiava di colpire qualche oggetto che si trovava nelle sue immediate vicinanze». Il testo integrale della sentenza Trib. Roma, I Sez. pen., G.M. Sabella, 24 febbraio 2023 (dep. 22 maggio 2023), n. 2832, è stato pubblicato su www.giurisprudenzapenale.com, con nota della Redazione (*La sentenza del Tribunale di Roma sul "bendaggio" del fermato per l'omicidio del Vice Brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega*, 4 luglio 2023).

¹⁷² TARUFFO, *Considerazioni sulle massime d'esperienza*, cit., 557, le definisce come «enunciazioni che vengono formulate in termini generali, ma che in realtà sono prive di qualsiasi conferma scientifica o empirica. Talvolta ciò si verifica in situazioni nelle quali in realtà esiste una conferma empirica, ma questa è certamente inadeguata a fondare anche l'accettazione "pratica" di una generalizzazione». Per un tentativo di analisi classificatoria delle massime d'esperienza in base al loro grado di concluzione, si veda, volendo, FRANCESCHINI, *Il peso probatorio del movente a delinquere*, cit., 1123 ss. Sempre a proposito dei rischi che si annidano nell'utilizzo superficiale delle massime d'esperienza, TARUFFO, voce *Libero convincimento del giudice. D) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, 4, osserva «occorre, anzitutto, che dall'insieme caotico e indeterminato delle massime d'esperienza il giudice estraiga quelle che hanno un'effettiva utilità conoscitiva nel caso concreto. Occorre, inoltre, che il giudice ne faccia un uso razionale nel momento in cui fonda su di esse inferenze conoscitive, non sopravvalutando la forma esteriore che esse assumono nel linguaggio comune».

¹⁷³ Ancora una volta siamo profondamente debitori nei confronti di TARUFFO, *La valutazione della prova. Prova libera e prova legale. Prove e argomenti di prova*, cit., 423 ss., il quale spiega che «la sopravvalutazione dell'efficacia della prova rappresenta comunque un abuso della libertà del convincimento in

Attività complessa, che richiede lo svolgimento di operazioni davvero laboriose. Nel caso in cui la regola non sia “evidente”, il massimatore dovrebbe anzitutto scoprirla, leggendo “sotto traccia” la motivazione per individuare l’argomento che faccia uso di una regola d’esperienza implicita. Il secondo passaggio, non meno arduo, consiste nel formulare in modo corretto la massima di esperienza, in termini di enunciato. E questa azione può presentare un alto livello di difficoltà, per cercare di raggiungere un adeguato grado di astrazione senza eliminare aspetti circostanziali rilevanti per il procedimento inferenziale.

In tal senso si è cercato di offrire un piccolo contributo nell’ambito del progetto al quale ha partecipato lo scrivente come borsista per attività di ricerca per l’Università degli studi di Napoli “Federico II”¹⁷⁴.

Un accurato lavoro di emersione, ricognizione e analisi delle massime di esperienza diffuse nel panorama giurisprudenziale, talvolta in modo occulto, sarebbe così estremamente proficuo per favorire un controllo sull’impiego che di esse fanno i giudici del merito¹⁷⁵.

In prospettiva, poi, riservare espressa attenzione alla enunciazione dei criteri inferenziali adottati nelle decisioni di merito – per intenderci, quelli di cui si dovrebbe sempre dare atto a mente dell’art. 192, comma 1, c.p.p. – potrebbe stimolare una maggiore consapevolezza da parte del giudice e, quindi, il suo impegno ad esplicitarli, con l’ulteriore virtuosa conseguenza di agevolare il

quanto porta a ritenere provati fatti che in realtà non lo sono. Tale abuso è evidente, in particolare, quando il giudice se ne serve per sostenere “ad ogni costo” una versione dei fatti che egli ha individuato a priori come vera, o addirittura per giustificare l’esclusione di prove diverse o contrarie» (432).

¹⁷⁴ Così, ad esempio, da C. app. Napoli, Sez. I, 27 febbraio 2023, si è proposto di estrarre, tra le altre (tutte incentrate su classiche questioni di diritto), la seguente massima: «*In materia di reati contro la pubblica amministrazione (nella specie corruzione e turbata libertà degli incanti), può costituire un elemento indiziante la circostanza, emersa da conversazioni intercettate, che l’imprenditore interessato all’aggiudicazione di un appalto e il soggetto presunto intermediario facciano riferimento al RUP (Responsabile unico del procedimento) con il suo nome di battesimo – modalità sintomatica, secondo le regole di comune esperienza, di un rapporto amichevole –, nonché la circostanza che i primi si interfaccino in maniera informale e continua al RUP al fine di ottenere informazioni ed esercitare pressioni sulle decisioni che dovrà adottare nella sua qualità». In C. assise app. Napoli, Sez. IV, 11 ottobre 2022, si è isolato un argomento della motivazione fondato sulla seguente regola esperienziale «*Deve considerarsi regola di comune esperienza quella secondo cui una persona legata da relazione sentimentale alla vittima di un omicidio, che sia stata in contatto con essa fino a pochi minuti prima della sua morte violenta, avverta la necessità di presentarsi all’Autorità inquirente per fornire il proprio eventuale contributo per la individuazione dei colpevoli. Può pertanto desumersi un elemento indiziante dalla circostanza che l’imputato, in tale situazione, si renda irreperibile, nonostante sia stata informato che gli inquirenti l’avessero cercato».**

¹⁷⁵ È una delle necessità segnalate da NOBILI, *Nuove polemiche sulle cosiddette «massime d’esperienza»*, cit., 184, secondo cui una «capillare ricerca giurisprudenziale» sarebbe «della massima importanza». In tale prospettiva è già di grande interesse la panoramica offerta da IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1997, 183 ss.

controllo endoprocedimentale da parte dei giudici dell'impugnazione sul loro corretto impiego.

L'ottica, dunque, non sarebbe quella, invero piuttosto sterile, di alimentare un nutrito repertorio da compulsare all'occorrenza, quanto piuttosto quella di favorire un utilizzo trasparente delle massime di esperienza e un loro controllo effettivo. Sul versante scientifico, poi, una fonte del genere consentirebbe senz'altro di perfezionare la costruzione del paradigma di "massima" e di raffinarne i profili definitivi, con ulteriori ricadute favorevoli sul piano applicativo¹⁷⁶.

Ma è chiaro che, per perseguire questa mirata finalità euristica - certamente destinata ad essere confinata nel regno delle utopie -, occorrerebbe compiere a monte una precisa scelta nel laboratorio di progettazione della banca dati. Ed ecco allora che, prima di giungere alle conclusioni, può essere utile, anche per completezza espositiva, gettare uno rapido sguardo proprio sulle strategie di costruzione di tale strumento di conoscenza, per capire come si potrebbe configurare un suo modello ideale.

6. *Strategie di progettazione di una banca dati in ambiente istituzionale e tecniche di massimazione.* I profili progettuali e modellistici sono tanti. Proviamo a individuare i più significativi.

Il primo *step*, quello decisivo a dare l'*imprinting* al progetto, riguarda l'individuazione dei criteri di selezione dei provvedimenti con cui alimentare la banca dati. Abbiamo visto i criteri adottati dal Consiglio superiore della magistratura per la ricostituzione dell'*Archivio di merito*, che rappresentano senz'altro un buon pacchetto di base. Andrebbe però valorizzato, per le ragioni sopra illustrate, il patrimonio delle pronunce "divergenti", molto trascurato, invece, in quel progetto. Così, da un lato appare utile focalizzare l'indirizzo maggioritario interno all'ufficio, selezionando una o più pronunce che di esso siano rappresentative (magari quelle connotate da maggiore persuasività e ricchezza di argomenti); dall'altro occorrerebbe, però, includere nella banca dati anche i provvedimenti espressivi di indirizzi minoritari, se non addirittura isolate pronunce contrarie.

L'alternativa, per non disperdere il valore di un pensiero giuridico divergente, sarebbe quello di strutturare una banca dati integrale (o "massiva") dei provvedimenti, sul modello, ad esempio, del portale *SentenzeWeb* della Corte di

¹⁷⁶ FRANCESCHINI, *Massime d'esperienza: i rischi di abuso nell'utilizzo di un ineliminabile strumento conoscitivo* (nota a Cass., Sez. V, 14 settembre 2020, n. 28559), cit., 125.

cassazione¹⁷⁷. Scelta che però non si sottrae ad alcune controindicazioni, sia per la difficoltà di individuare le pronunce rilevanti ai fini dell'utente¹⁷⁸ sia, una volta che la selezione sia stata possibile, per quella di districarsi in una mole potenzialmente notevole di provvedimenti, laddove questi non siano adeguatamente classificati e non siano massimati¹⁷⁹. In effetti una raccolta ipertrofica rischia di produrre effetti collaterali certamente indesiderati¹⁸⁰: anzitutto un eccesso incontrollato di conoscenza potrebbe ingenerare confusione, incrementando l'effetto distorsivo del "rumore"¹⁸¹.

Un dato, comunque, appare irrefutabile: sui criteri di selezione ciò che orienta l'"ingegnere" è la finalità perseguita. Così, se l'obiettivo sarà quello di incentivare le decisioni seriali e, consequenzialmente, il conformismo, non ci sarà spazio per gli orientamenti antagonisti.

In ogni caso, nella prospettiva di favorire l'emersione della pronuncia divergente, potrebbero rivelarsi utili alcune iniziative esogene rispetto ai progetti istituzionali, messe in campo da organismi forensi, volte a monitorare gli orientamenti della giurisprudenza di merito¹⁸². In questa ottica di monitorag-

¹⁷⁷ La piattaforma consente la consultazione del testo integrale di tutte le sentenze di legittimità, civili e penali, con un orizzonte temporale limitato agli ultimi sei anni.

¹⁷⁸ NASCIBENE, *Eurojusitalia, la banca dati per l'accesso diretto alla giurisprudenza "interna" della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea*, in www.sistemapenale.it, 19 luglio 2023, accenna, in generale, allo scoraggiamento dovuto alla difficoltà della ricerca.

¹⁷⁹ Così è, ad esempio, nel caso del portale *Sentenze Web* appena richiamato. Qui la ricerca può essere condotta solo restringendo il campo con alcuni "filtri" (Archivio civile o penale, forma del provvedimento, sezioni, anno). I criteri di ricerca sono poi essenzialmente due: *Parole o Numero/Anno sentenza e Riferimenti normativi*.

¹⁸⁰ In tal senso si veda anche CSM, delibera 31 ottobre 2017, *Linee guida volte alla individuazione delle modalità di ricostituzione di una banca dati della giurisprudenza di merito*, cit., il quale, a proposito del popolamento dell'Archivio di Merito e della possibilità di attingere a quello di decisioni civili disponibile sul PST, considera che «la trasposizione integrale di tutti i provvedimenti giurisdizionali pubblicati e giacenti su tali archivi istituzionali nella costituenda banca dati presso ItalgireWeb - tecnicamente fruibile tramite apposita funzionalità di console - non è concretamente utile, risultando il numero enorme di documenti eccedente rispetto alle finalità del progetto e addirittura vanificante lo scopo stesso dell'archivio come su esplicitato».

¹⁸¹ Segnala questo rischio CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l'ufficio per il processo*, cit., par. 5, secondo cui «l'abbondanza di materiale rischia di tradursi in "rumore di ricerca" e possibile causa di disorientamento». Sul tema e, in generale, sui processi cognitivi che influenzano (anche) le decisioni giudiziarie, merita, tra gli altri, di essere citato il recente KAHNEMAN-SIBONY-SUNSTEIN, *Rumore. Un difetto del ragionamento umano*, Utet, 2023. Vale poi la pena ricordare una recente iniziativa convegnistica della Camera Penale di Rimini dal titolo *Diritto penale e scienza: il "rumore" nella decisione del giudice, tra euristiche, logica, probabilità e intelligenza artificiale*, tenutosi il 29 settembre 2023, la cui registrazione è visionabile su youtu.be/OtP4YsO5iBw?si=Ay0MD_HVRI6W0YX.

¹⁸² In tal senso si veda, ad esempio, l'*Osservatorio distrettuale sull'esercizio della giurisdizione di merito* del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, istituito sul modello del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 13 dicembre 2013 n. 4, *Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente*

gio si inseriscono anche alcuni progetti sviluppati da organismi associativi locali, magari inseriti in riviste o *newsletter*¹⁸³.

Una volta elaborati i criteri selettivi, è poi necessario costruire un modello organizzativo che consenta di intercettare i provvedimenti rispondenti ai paradigmi di interesse. È la fase della raccolta. In questa prospettiva appaiono un utile strumento di lavoro le riunioni periodiche “sezionali” previste dall’art. 47-*quater* Ord. giud.¹⁸⁴, il quale, per l’appunto, prevede, tra le attribuzioni del presidente di sezione, anche quella di curare «lo scambio di infor-

sull’esercizio della giurisdizione. Il Regolamento dell’Osservatorio partenopeo, siglato d’intesa con i Presidenti di Corte d’appello e Tribunale, nonché con il procuratore generale, prevede espressamente la raccolta di dati e provvedimenti giudiziari (art. 1, comma 1), riconoscendo in capo ai membri del Consiglio direttivo di acquisire direttamente presso le cancellerie i provvedimenti giudiziari (art. 3, comma 5). Esso individua espressamente la finalità di promuovere lo scambio di conoscenze e la circolazione delle informazioni inerenti lo stato dell’amministrazione della giustizia, con pubblicazione sul sito istituzionale delle pronunzie e decisioni caratterizzanti gli indirizzi prevalenti e condivisi dai magistrati del distretto (art. 4). Bisogna tuttavia segnalare che non risulta che tale esperienza, almeno allo stato, abbia prodotto risultati concreti; quanto meno i dati e i provvedimenti giudiziari eventualmente raccolti non sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio, come invece indicato all’art. 1 del Regolamento.

¹⁸³ In apertura si è detto ad esempio dell’iniziativa della Camera penale di Napoli con la sua *Rassegna Penale* (*supra* nota 9). Altra iniziativa tesa alla diffusione (anche) di giurisprudenza di merito del foro è quella della *Rassegna mensile* curata dal Centro Studi “Alberto Pisani” della Camera Penale di Roma, diretta dall’Avv. Prof. Filippo Dinacci (alla pagina che segue è disponibile il n. 1 della *Rassegna* www.ilprocessodigitale.it/2023/11/07/camera-penale-di-roma-la-rassegna-mensile-a-cura-del-centro-studi-alberto-pisani/).

¹⁸⁴ CICCARELLI, *Le banche dati di giurisprudenza e l’ufficio per il processo*, cit., il quale aggiunge che «legare la selezione e la catalogazione dei precedenti a un “adempimento istituzionale”, a cui sono tenuti sia i presidenti di sezione che i giudici, permette di superare i principali ostacoli che le iniziative di costituzione di banche dati promosse all’interno degli uffici hanno sinora incontrato: la discontinuità e la frammentarietà». In effetti, come sottolinea l’Autore, rimettere la selezione del materiale all’iniziativa di singoli magistrati costituisce «una modalità organizzativa poco efficace», non solo perché la segnalazione del provvedimento viene rimessa «alla sensibilità soggettiva, all’impegno lavorativo e alla perseveranza dei singoli (giudici estensori e referenti)», ma anche perché «concentra inevitabilmente la raccolta sui provvedimenti innovativi o particolarmente approfonditi». Inoltre, in mancanza di un attento coordinamento, rischia di risolversi «in una “raccolta-elenco” inidonea a dare contezza degli orientamenti di un ufficio». L’impiego sistematico di tali riunioni per la raccolta dei provvedimenti di merito da inserire nell’Archivio Merito viene indicato dalla delibera CSM del 2018 (CSM, delibera 9 maggio 2018 (come modificata il 12 settembre 2018), *Linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell’Archivio Merito di ItalgireWeb*, cit., par. 5.2), nella quale si ricorda che tali riunioni hanno «lo scopo di assicurare anche lo “scambio delle informazioni giurisprudenziali” e, dunque, possono essere impiegate per raccogliere i provvedimenti “di interesse” secondo i criteri di selezioni definiti dal CSM».

mazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione»¹⁸⁵.

Un terzo livello di analisi può investire i contenuti della banca dati e il *format* della scheda del relativo provvedimento. Sul primo versante la banca dati può offrire l'accesso alla consultazione del provvedimento nel suo testo integrale, di una scheda sintetica con enunciazione del principio di diritto¹⁸⁶ estrapolato dal provvedimento o di entrambi i contenuti. Sia il testo integrale che la scheda possono poi essere arricchiti da collegamenti iper-testuali ad altre pronunce - di merito, di giurisdizioni superiori o sovranazionali - e ai testi normativi. La disponibilità del testo integrale appare un connotato fondamentale in ragione della necessità di comprendere il principio di diritto alla luce del fatto che ne ha propiziato l'enunciazione¹⁸⁷. Laddove non sia disponibile il testo nella sua interezza, appare indispensabile che la scheda di massimazione esponga una sintesi descrittiva della fattispecie concreta.

E proprio riflettendo sui profili configurativi della "scheda", si deve riconoscere che il collaudato modello generato nel laboratorio dell'Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione resta un punto di riferimento impre-

¹⁸⁵ Si sofferma sul «meccanismo materialmente (e parzialmente) nomofilattico delle consultazioni *ex art. 47-quater* ord. giud.» MAIELLO, *Legalità della legge e dintorni: tra Consulta, Cassazione e auspici riformistici*, in *Sis. pen.*, 2022, 12, 121 ss., il quale, pur apprezzandone la cifra virtuosa, formula riserve in ragione del «condizionamento che l'autarchia del procedimento di elaborazione ermeneutica rischia di avere sulla qualità della ratio decidendi, segnatamente sulla sua idoneità ad intercettare significati condivisi nella comunità di quanti elaborano discorsi sul diritto» (129), auspicando un correttivo con l'introduzione di forme di dialogo con la dottrina, magari con lo scambio di opinioni e pareri. Un accenno al tema si trova anche in MAIELLO, *Legalità della legge e divieto di analogia sfavorevole nella turbativa delle procedure selettive*, in *Giur. it.*, 2022, 2487 ss.

¹⁸⁶ Offre una efficace descrizione del principio di diritto CURZIO, *Il giudice e il precedente*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, 38, secondo cui «Nel principio di diritto si indica la *ratio decidendi* e si sintetizza l'interpretazione della legge operata dalla Corte. È una specificazione della formula legislativa scaturita dall'incontro tra norma e fatti. Specificazione formulata in un testo, a sua volta da interpretare».

¹⁸⁷ Aspetto evidenziato da CURZIO, *Il giudice e il precedente*, cit., 37 ss., secondo cui «il fatto oggetto della decisione conserva sempre un grande rilievo per la comprensione della soluzione adottata e, pertanto, nello studio dei precedenti non dovrebbe essere pretermesso ma adeguatamente considerato». In ordine al legame tra presupposti di fatto e principio di diritto, si veda MORELLI, *L'enunciazione del principio di diritto*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, II ed., a cura di Acerno-Curzio-Giusti, Bari, 2015, 425 ss. E, ancora su questo aspetto, sono molto efficaci le parole di MENNA, *Il ragionamento probabilistico dei contendenti e non del giudice dibattimentale*, cit., 10, il quale ricorda che «durante l'interpretazione si forma sempre il circolo ermeneutico tra norme e fatto storico perché le molteplici particolarità di quest'ultimo progressivamente attivano l'operatività di segmenti normativi che all'inizio dell'impresa di qualificazione giuridica non apparivano rilevanti e che solo l'«andirivieni» tra fatto e norme pone in risalto allargando e specificando i termini di riferimento sia sul versante dei precetti che su quello dell'episodio controverso».

scindibile rispetto a qualsiasi progetto di allestimento di una banca dati¹⁸⁸, anche per quanto riguarda le funzionalità offerte dalla piattaforma che consente la consultazione dei testi (*Italgire*)¹⁸⁹.

Nell'ambito di questa fase di lavorazione, dovrebbe esserci spazio per la valorizzazione delle risorse impiegate nell'Ufficio per il processo e, in particolar modo, di quelli addetti ai c.d. servizi trasversali¹⁹⁰. Ma è chiaro che a questa opzione si dovrebbe accompagnare l'impegno per una formazione mirata¹⁹¹.

Un quarto profilo oggetto di indagine può invece riguardare le tecniche impiegate per realizzare la banca dati. Al di là della raccolta del materiale per il popolamento della banca dati, un aspetto fondamentale riguarda proprio la modalità di estrarre la massima e costruire la scheda, anche ai fini della indicizzazione e, dunque, dell'utilizzo dei motori di ricerca disponibili. E qui il discorso non può non chiamare in causa l'Intelligenza Artificiale, tra *machine learning*¹⁹², *text mining*¹⁹³ e *summarization*¹⁹⁴. Strumenti che iniziano ad avere un certo sviluppo e che promettono ampi margini applicativi anche per la co-

¹⁸⁸ Per un approfondimento dell'istituzione Ufficio del Massimario, si veda il primo capitolo del volume *L'Ufficio del Massimario e la forza dei precedenti. Atti del convegno di Roma, 13-14 dicembre 2019 organizzato dall'Osservatorio sulla Corte di cassazione dell'UCPI*, a cura di Manna-Alonzi, Milano, 2020, 3 ss.

¹⁸⁹ VINCENTI, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, 147 ss.

¹⁹⁰ FRANCESCHINI, *Gli uffici per il processo penale e l'esercizio della funzione giurisdizionale: per un approccio "esternalista"*, cit., par. 11, 45 ss.

¹⁹¹ Come segnalato *supra* (par. 2.1 e note 26 e 36), in alcuni uffici giudiziari l'elaborazione dei contenuti delle banche dati è stata curata da assegnisti di ricerca e borsisti reclutati dalle università. Così, ad esempio, nella recente esperienza della Corte di appello partenopea. Si tratta, a nostro giudizio, di una visione poco lungimirante. Molto più efficace una strategia che preveda il coinvolgimento di queste figure con finalità di addestramento delle risorse strutturate dell'ufficio giudiziario, appunto quelle che compongono gli uffici per il processo.

¹⁹² REMUS-LEVY, *Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law*, paper, 27 novembre 2016 (il testo integrale del contributo è accessibile collegandosi al *link* papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2701092).

¹⁹³ LICARI-COMANDÈ, *ITALIAN-LEGAL-BERT: A Pre-trained Transformer Language Model for Italian Law*, in *CEUR Workshop Proceedings (Ed.), The Knowledge Management for Law Workshop (KM4LAW)*, 2022; ROMANO-COMANDÈ-AMRAM-PAVONE, *The challenges of legal analysis between text mining and machine learning*, in *JADT 2020: 15th International Conference on Statistical Analysis of Textual Data*, Parigi, 2020.

¹⁹⁴ Nell'utilizzare il termine inglese non c'è alcun ammiccamento anglofilo o civetteria, ma è parso opportuno utilizzarlo essendo quello ormai impiegato anche a livello istituzionale. Si veda in tal senso l'accordo CED Cass quadro stipulato il 29 settembre 2021 tra il CED della Cassazione e l'IUSS di Pavia (testo reperibile su www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2021/10/acc_iuss_ced.pdf), volto a perseguire i seguenti obiettivi (art. 3): «a) predizione dell'esito dei processi decisionali giudiziari, amministrativi e politici (*prediction*), b) estrazione di argomenti giuridici dal corpus delle sentenze e decisioni di Italgire (*argument mining*), c) creazione automatica di massime (*summarization*); d) strumenti di creazione automatica di documenti (*document builder*), nonché altre possibilità di valorizzazione del patrimonio documentario di Italgire»..

struzione di banche dati, specie quelle di grandi dimensioni: gli ultimi due, in particolare, consistono in tecniche basate sull'utilizzo di un modello linguistico naturale per, rispettivamente, comprendere un testo e generare un riassunto del suo contenuto¹⁹⁵.

È di tutta evidenza che questo genere di supporto tecnologico consentirebbe una clamorosa semplificazione del lavoro e un formidabile abbattimento dei tempi di lavorazione. Ma sono altrettanto chiari i rischi di un utilizzo incontrollato di questo tipo di tecnologia. Al riguardo non bisognerebbe dimenticare che l'elaborazione della massima è un'operazione intellettuale che richiede specifiche abilità, professionalità e un attento lavoro di studio sul materiale che ne costituisce la fonte¹⁹⁶; e dunque irriducibile ad azioni automatizzate. Ed è operazione esposta al rischio di perniciose manipolazioni¹⁹⁷.

7. *Conclusioni controcorrente.* Era difficile preconizzare che uno studio sulle banche dati della giurisprudenza di merito – un argomento tutto sommato “pratico” – potesse dischiudere le porte a riflessioni così impegnative ed estese. Segno, questo, dei riverberi primari che lo strumento di conoscenza in esame è suscettivo di produrre sui gangli del sistema. Ciononostante, tirare le fila dell' articolato discorso sviluppato in questa sede potrebbe essere meno complicato di quanto sia legittimo attendersi.

Innanzitutto vanno segnalati due aspetti. Primo: i principali progetti messi in pista per implementare banche dati istituzionali di giurisprudenza di merito sembrano aver raggiunto uno stadio di avanzamento tutto sommato sorprendente, almeno rispetto a quanto ci si potesse attendere; e ancora più sensazionali potrebbero

¹⁹⁵ CHERUBINI-ROMANO-BOLIOLI-DE FRANCESCO-BENEDETTO, *La summarization di testi giuridici: una sperimentazione con GPT-3*, in *Riv. it. inform. e dir.*, 2023, 1, 191 ss. Con riguardo, in generale, alla comunicazione umana e in particolare agli effetti connessi all'utilizzo di modelli linguistici del tipo GPT-3, JAKESCH-BHAT-BUSCHEK-ZALMANSON-NAAMAN, *Co-Writing with Opinionated Language Models Affects Users' Views*, in *arXiv*, 1 febbraio 2023. Sul tema dell'Intelligenza artificiale generativa, si veda ROMANÒ, *La responsabilità penale al tempo di ChatGPT: prospettive de iure condendo in tema di gestione del rischio da intelligenza artificiale generativa*, in *www.sistemapenale.it*, 17 maggio 2023.

¹⁹⁶ Per alcuni cenni in merito alla complessità del lavoro di massimazione e ai relativi profili tecnici, si veda DI IASI, *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e funzione di nomofilachia)*, in *Quest. giust.*, 2017, 3, 82, in particolare 85 ss., la quale evidenzia che in una massima redatta correttamente occorre rinvenire «l'esposizione chiara, precisa e sintetica del principio di diritto applicato in sentenza corredato da tutte le informazioni necessarie a coglierne l'esatta valenza e depurato da ogni eventuale passaggio argomentativo espresso solo come obiter o comunque idoneo a trarre in inganno sulla reale portata del principio applicato».

¹⁹⁷ VISINTINI (a cura di), *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente con particolare riguardo alla responsabilità civile*, Padova, 1988. In particolare va ricordato il saggio di SACCO, *La massima mentitoria*, 51 ss.

essere gli *up-grade* registrabili nel breve periodo. Secondo: si tratta di un campo avvolto da un fitto alone di mistero, essendo scarsissimo il livello di divulgazione ad esso riservato, così come l'attenzione da parte dei giuristi.

Ma ecco il punto nevralgico, in cui si addensano profonde preoccupazioni per le future sorti della giustizia. La direzione verso cui muovono, più o meno dichiaratamente, i progetti passati in rassegna è certamente quella efficientista: serializzazione degli apparati motivazionali, conformismo giudiziario, maggiore prevedibilità “delle decisioni”, deflazione. Si tratta, peraltro, di una sterzata perfettamente allineata ad un *trend* di carattere generale che pervade ormai il sistema, tanto nel formante normativo quanto in quello giurisprudenziale. E allora le nostre conclusioni, con uno sguardo proiettato al futuro, non possono che essere controcorrente, nel senso “fisico” del termine. Le concentriamo nella formulazione di due proposte dal sapore utopistico.

La prima è di carattere generale e riguarda l'approccio di fondo al tema. Dal nostro punto di vista non ci dovrebbero essere dubbi: l'arricchimento del patrimonio giurisprudenziale consultabile con l'accesso capillare alle pronunce di merito va “pensato”, da un lato, come una preziosa occasione per consentire una conoscenza aumentata; dall'altro come una proficua opportunità di favorire un più intenso “dialogo” giuridico funzionale a una fisiologica e virtuosa evoluzione del sistema. Un sistema nel quale il confronto con l'orientamento esegetico divergente conduce a un'alternativa comunque utile: superare quello prevalente, facendo affiorare la fallacia da cui era affetto, o rafforzarne la tenuta, affinando la base argomentativa e, quindi, la persuasività¹⁹⁸. Un sistema che, in definitiva, finisce per incentivare l'impegno del decisore per una motivazione che deve essere non solo chiara e sintetica – secondo lo slogan ora in voga –, ma soprattutto persuasiva.

In secondo luogo, una banca dati di merito potrebbe essere orientata a far emergere ciò che spesso resta sommerso o a pelo d'acqua: l'universo delle massime di esperienza. Soprattutto nell'auspicabile prospettiva di consentirne

¹⁹⁸ Come si è precisato *supra* (par. 4.1 e nota 136), per quanto ci si affidi ad un rigoroso impiego dei consolidati criteri interpretativi, alcuni casi controversi resterebbero insolubili con il metro della “maggiore persuasività argomentativa”. Evenienza nella quale o si accetta che operino le dinamiche “autoritative” della funzione nomofilattica svolta dalle giurisdizioni superiori o si dà spazio a strumenti innovativi elaborati da parte della dottrina, capaci di risolvere il conflitto tra opzioni divergenti valorizzando la dimensione «statica di sindacato politico-giurisdizionale in cui si “deliberi” democraticamente sulla prevalenza di un'aspettativa sociale» (MENNA, *Il ragionamento probabilistico dei contendenti e non del giudice dibattimentale*, cit., 23). In ogni caso, addurre l'inconveniente di queste situazioni di stallo interpretativo, non appare in grado di inficiare la tenuta dell'approccio trattenuto nel testo e, certamente, non dovrebbe far propendere per un assetto assiologico volto a privilegiare il conformismo in funzione accrescitiva del tasso di prevedibilità delle decisioni.

un impiego più rigoroso da parte dei giudici ed un controllo effettivo in sede di impugnazione.

Ma, come si diceva, sono afflatti molto diversi da quelli che animano i promotori dei progetti in cantiere e, soprattutto, le intenzioni del decisore politico. A quest'ultimo, in particolare, stanno a cuore altri valori, altri risultati, tra i quali non sembra si annoveri quello di innalzare la qualità della giustizia penale in funzione, soprattutto, di ridurre il tasso di errori giudiziari.

In conclusione, per sciogliere l'interrogativo agitato nel sottotitolo di questo nostro lavoro, dobbiamo prendere atto che il sistema mostra chiari segnali di virata verso l'incentivazione al conformismo giudiziario. Questa presa d'atto, tuttavia, non ci induce alla rassegnazione; e proprio in questa prospettiva, di contrasto alla strisciante tendenza che si è qui denunciata, si inserisce lo scopo di questo lavoro, che, auspichiamo, non venga liquidato come frutto di una visione romantica e obsoleta della giustizia penale. Non è tardi per invertire la rotta, almeno fino a quando non ci ritroveremo veramente governati dalle macchine. Scenario fantasioso? Sarà... auguriamoci che i famigerati capolavori di Philip K. Dick¹⁹⁹ e dei fratelli Wachowski²⁰⁰ - per citare tra i più iconici - restino per sempre confinati nei rispettivi generi.

¹⁹⁹ Il riferimento è al racconto breve *The minority report* pubblicato nel 1956 dallo scrittore americano nella rivista *Fantastic Universe*, trasposto cinematograficamente nel 2002.

²⁰⁰ Qui il richiamo è alla celebre pellicola *Matrix* del 1999, primo capitolo di quella che poi è diventata una vera e propria saga cinematografica.